

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

18° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	9
6 ^a - Finanze e tesoro	»	16
7 ^a - Istruzione	»	27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	31
10 ^a - Industria	»	36
11 ^a - Lavoro	»	41
12 ^a - Igiene e sanità	»	45
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	61

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	66
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	69
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

10^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CALVI

Intervengono il Ministro della sanità De Lorenzo ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Azzolini e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (482)

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il senatore ACQUARONE illustra il provvedimento, che reitera quattro precedenti analoghi decreti-legge, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale. Si sofferma in particolare sugli articoli 5 e 6, che attengono a materia a suo giudizio disomogenea rispetto alla restante parte del provvedimento, confliggendo pertanto con quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. In particolare, l'articolo 5 stabilisce che il passaggio dal tempo definito al tempo pieno del personale medico del Servizio sanitario nazionale è consentito, a domanda, unicamente ai medici che abbiano cessato i rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. La norma disciplina inoltre l'assunzione, da parte delle università, del personale da assegnare alle strutture assistenziali destinate a fronteggiare l'AIDS. L'articolo 6 ribadisce invece le funzioni gerarchiche spettanti alle figure dirigenziali di livello apicale, precisando che il primario ospedaliero cui sono affidate le funzioni di sovrintendente o di direttore sanitario ospedaliero non possa svolgere attività di diagnosi o cura. Il relatore dubita pertanto che tali articoli rispondano ai requisiti richiesti dall'articolo 78 del Regolamento, notando altresì che essi in parte non trovano analogo corrispondente nei decreti-legge dei quali il provvedimento costituisce reiterazione.

Si apre il dibattito.

Intervengono i senatori TOSSI BRUTTI e COMPAGNA, rilevando che anche le norme criticate dal relatore conseguono l'effetto di una riduzione della spesa sanitaria e non attengono pertanto ad una materia disomogenea.

Il senatore SPERONI, non ritenendo rilevanti le deliberazioni favorevoli precedentemente assunte dalla Commissione nella passata legislatura e condividendo le perplessità del relatore, anticipa pertanto che è sua intenzione chiedere la votazione per parti separate degli articoli 5 e 6.

A giudizio del senatore PONTONE il decreto-legge comprende norme eterogenee, e non è perciò possibile riconoscerne neppure parzialmente la costituzionalità: anticipa pertanto il proprio voto contrario.

La senatrice TOSSI BRUTTI chiede precisazioni sull'articolo 5, con specifico riferimento alla congruità di tale norma rispetto al titolo del provvedimento.

Il senatore SPERONI dubita che il requisito dell'omogeneità del decreto-legge, richiesto dall'articolo 15 della citata legge n. 400, possa essere soddisfatto dalla mera corrispondenza del contenuto di esso al titolo. Il senatore SAPORITO, dal canto suo, non giudica l'articolo 5 estraneo al contenuto del provvedimento, atteso che, sotto la propria responsabilità, il Governo lo ha ritenuto utile ai fini del finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991. Precisa inoltre che in questa sede la Commissione deve limitarsi ad esaminare i presupposti costituzionali del provvedimento, ferma restando la possibilità di avanzare altre considerazioni nel corso del successivo esame di merito.

Al fine di consentire l'intervento del rappresentante del Governo, annunciato come imminente, il seguito dell'esame è rinviato al prosieguo della seduta.

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente CALVI comunica che a riferire sul disegno di legge in titolo sono stati incaricati i senatori Riviera e Saporito, rispettivamente per le parti che concernono sanità e finanza territoriale, pubblico impiego e previdenza.

Il senatore RIVIERA, premesso che la sua relazione avrà ad oggetto gli articoli 1 e 4 del disegno di legge, rispettivamente attinenti al riordino del Servizio sanitario nazionale ed alla finanza degli enti territoriali, fa presente che il provvedimento risponde alla necessità di riformare alcuni settori fondamentali dello Stato, specie in riferimento

a quanto emerge dal contesto europeo. Il ricorso a tal fine allo strumento del disegno di legge di delega consente alle Camere di stabilire la sola legislazione di principio impegnando il Governo a definire la normativa di attuazione. Passando all'articolo 1, relativo al riordino del Servizio sanitario nazionale, il relatore nota che la norma muove dalla necessità di ammodernare lo Stato sociale, onde conseguire una maggiore giustizia distributiva ed una migliore efficienza. Si stabilisce quindi che spetta allo Stato determinare quanta parte del reddito nazionale possa essere destinata alla tutela della salute, fissando i livelli di assistenza coerenti con tale determinazione, redistribuendo le entrate tra le regioni, in rapporto alla popolazione da assistere. Il sistema dei prelievi contributivi e dei *ticket* viene pertanto rivisto, per renderlo più snello e più perequato. Si realizza un ampio decentramento alle regioni, garantendo la diversità delle soluzioni possibili e favorendo per tal via la governabilità dei servizi. Per accrescere la qualità assistenziale e contenere i costi, viene previsto che cessino progressivamente le situazioni di monopolio nella gestione dei servizi pubblici, reintroducendo la pluralità dei soggetti operativi ed assegnando ai cittadini la possibilità di scegliere e condizionare con il loro gradimento il successo o meno di servizi e presidi. A differenza di quanto previsto a livello di Unità sanitarie locali, i cui disavanzi di gestione comportano il ripiano a cura della regione, i disavanzi dei presidi comportano invece la dismissione dell'attività non economica, e la sua sostituzione con quella di altri fornitori dello stesso servizio. Il provvedimento individua inoltre i criteri da seguire per la regolamentazione della dirigenza, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, privilegiando la meritocrazia e la professionalità dei soggetti incaricati delle particolari funzioni.

L'articolo 4 contiene invece una serie di disposizioni in materia di finanza territoriale, dirette innanzitutto al riordino della fiscalità immobiliare, con l'introduzione dell'imposta comunale sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili (ICI) e la contestuale esclusione dell'applicazione dell'ILOR dai redditi immobiliari. Si amplia ulteriormente il potere impositivo locale, attribuendo ai comuni la facoltà di istituire una addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con quote attenuate nei primi anni di applicazione, conferendo alle regioni a statuto ordinario il gettito della tassa automobilistica erariale e le sopratasse erariali sui veicoli ed i natanti immatricolati nel rispettivo territorio ed assegnando alle province un prelievo commisurato al prezzo dell'energia elettrica e del gas per usi domestici. Si delega inoltre il Governo ad emanare norme di attuazione dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, che ha precisato, tra l'altro, la finalizzazione da attribuire ai trasferimenti erariali agli enti locali e i criteri di riparto. Vengono poi individuati i principali campi nei quali dovrà aver luogo la perequazione delle risorse e si delega il Governo ad emanare norme dirette a rivedere l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Il relatore si riserva conclusivamente di intervenire nuovamente nel corso del dibattito.

Il senatore SAPORITO, ricordato il testo dell'articolo 76 della Costituzione, segnala subito la ristrettezza dei tempi previsti per

l'emanazione dei decreti delegati (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di delegazione); spesso poi le norme di delegazione fanno rinvio ai decreti delegati stessi per la determinazione dei principi e criteri direttivi, situazione che sembra non conforme alla disposizione costituzionale. Altre volte nei criteri di delega, stabiliti dal disegno di legge, si ravvisa una eccessiva genericità. Evidenziando come il Governo sia orientato a mantenere i caratteri essenziali dello Stato sociale, contenere la spesa pubblica e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, passa ad esaminare in modo analitico l'articolo 2 del disegno di legge, concernente il pubblico impiego. I punti principali di questa disposizione si riassumono nella riforma della dirigenza e nella privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, secondo quanto convenuto con le organizzazioni sindacali. Ricorda a questo proposito che la legge-quadro del 1983 aveva suddiviso il personale pubblico in comparti di contrattazione, sistema che viene ora superato. Va però considerato che l'intera struttura del rapporto di pubblico impiego è diversa rispetto al lavoro privato ed egli non si nasconde quindi la difficoltà di rendere omogenee le rispettive normative, anche sotto il profilo previdenziale. Alla lettera *a*) dell'articolo 2 è prevista la possibilità di stipulare non solo contratti collettivi, ma anche contratti individuali, presumibilmente con dirigenti assunti all'esterno della pubblica amministrazione; tale aspetto appare però in contraddizione con quanto stabilisce la successiva lettera *d*), ove i dirigenti generali sono invece esclusi dalla privatizzazione del rapporto. Siccome è orientamento acquisito che il ruolo dirigenziale sia unico (una conferma testuale in questo senso si rintraccia anche nella lettera *e*), sembra necessario procedere ad un chiarimento. Il relatore passa poi a considerare la lettera *b*), sui criteri di rappresentatività ai fini dell'esercizio di diritti sindacali e della contrattazione.

La senatrice TOSSI BRUTTI, interrompendo il relatore, afferma che in questo caso la norma di delegazione fa rinvio alla norma delegata per quanto riguarda la determinazione degli indicati criteri di rappresentatività; rammenta poi che attraverso questo strumento il Governo si prefigge l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 39 della Costituzione, materia sulla quale la Commissione, insieme alla Commissione lavoro, si era impegnata nella passata legislatura con l'esame di alcuni disegni di legge di riforma costituzionale.

Il sottosegretario SACCONI precisa a sua volta che la norma di delegazione non può che essere generica, dovendo i criteri essere concordati con le organizzazioni sindacali.

Il relatore SAPORITO, riprendendo la propria esposizione, si sofferma sulla lettera *c*), recante il deferimento delle controversie di lavoro alla giurisdizione del giudice ordinario. Sembra trattarsi a suo avviso di una giurisdizione unica, ma questa ipotesi non sembra conciliabile con quanto stabilito dalla successiva lettera *i*), la quale sembra implicare una pluralità di giurisdizioni, per cui un chiarimento anche a questo proposito si rende necessario. Riguardo al trattamento economico dei pubblici dipendenti, la lettera *h*) prevede la definizione

di procedure e sistemi di controllo sul contenimento di costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalle disposizioni di bilancio, stabilendo la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, di sospendere l'iter contrattuale in corso ovvero l'esecuzione del contratto già stipulato: decisioni che sembrano preludere anche ad una riduzione autoritativa delle retribuzioni. Egli però dubita della legittimità costituzionale di siffatta impostazione, in quanto il contratto collettivo, rientrando nell'autonomia delle parti, non è modificabile unilateralmente. Si dice invece consenziente sulle nuove funzioni attribuite al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tenuto conto che in sede locale la parte pubblica verrebbe ad essere rappresentata nelle procedure di contrattazione dai dirigenti superiori, i quali sono essi stessi parte interessata, dubita poi della correttezza del richiamo, attuato dalla lettera g) ai «comparti», che nella nuova visuale dovrebbero invece ritenersi superati. Ancora con riferimento alla lettera h), il relatore ritiene che l'integrazione del Dipartimento per la funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato all'interno del Ministero del tesoro finisca per conferire a questa Amministrazione funzioni di coordinamento difficilmente conciliabili con l'articolo 95 della Costituzione e con la legge n. 400 del 1988, secondo cui tali attribuzioni competono invece alla Presidenza del Consiglio. Considera infine incongrua la previsione di un apposito organismo di rappresentanza negoziale della parte pubblica (lettera b)), trattandosi di funzioni che in materia dovrebbero invece essere svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali e dal Tesoro in primo luogo.

Il relatore si riserva quindi di procedere alla prosecuzione della propria esposizione sugli articoli 2 e 3 in altra seduta, approssimandosi l'inizio dei lavori dell'Assemblea e dovendo la Commissione prima di tale orario concludere l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 343.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (482)

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente CALVI dà la parola al Ministro della sanità, nel frattempo sopraggiunto, per le precisazioni richieste.

Il ministro DE LORENZO, pur convenendo con il relatore circa la disomogeneità degli articoli 5 e 6 rispetto alla restante parte del decreto-legge n. 343, richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulle finalità che le disposizioni intendono conseguire. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 limita gli effetti dell'articolo 4, comma 7 della legge n. 412 del 1991, in materia di finanza pubblica. Questa norma è

frutto di un emendamento introdotto nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, che stabiliva l'incompatibilità del rapporto di lavoro intrattenuto con il Servizio sanitario nazionale con ogni altro tipo di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio stesso. Il comma 1 dell'articolo 5 precisa dunque che il passaggio a tempo pieno dei medici in situazioni di incompatibilità può avvenire solo per coloro che cessano da altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in modo tale che il maggior onere della nuova posizione venga compensato dal minor onere esistente nella posizione incompatibile lasciata. Un eventuale non riconoscimento dei presupposti costituzionali della norma metterebbe pertanto il Governo in gravi difficoltà. Il Ministro precisa altresì il contenuto dei restanti commi dell'articolo 5, che privilegiano, ai fini della copertura dei posti vacanti nelle strutture di ricovero per malattie infettive, quanti si sono specificamente dedicati all'assistenza ai malati di AIDS, consentendo altresì l'assunzione di tale personale anche da parte delle Università. L'articolo 6 intende invece riparare ad alcune difficoltà sorte nel corso dell'applicazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, per effetto dei quali molte regioni hanno attribuito le funzioni di sovrintendente e di direttore sanitario degli ospedali a primari, i quali erano naturalmente portati a privilegiare l'attività clinica, trascurando pertanto quella di carattere organizzativo. Da ciò il verificarsi di situazioni di emergenza, che la norma intende appunto sanare, vietando che la stessa persona possa svolgere funzioni di direttore sanitario e di diagnosi e cura. In considerazione delle motivazioni che hanno spinto il Governo ad introdurre le due norme nel provvedimento in esame, il Ministro conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole sull'intero decreto-legge, considerato che l'unica alternativa possibile era rappresentata dall'inserimento delle norme stesse in un autonomo provvedimento d'urgenza.

Si passa alle votazioni.

Il senatore SPERONI, a seguito delle precisazioni svolte dal Ministro, chiede la votazione per parti separate dei soli commi 2 e 3 dell'articolo 5 e dell'intero articolo 6.

Il senatore PONTONE ribadisce la propria contrarietà al riconoscimento dei presupposti costituzionali dell'intero decreto-legge.

La Commissione riconosce quindi a maggioranza la sussistenza dei requisiti costituzionali e legislativi innanzitutto degli articoli 5, commi 2 e 3, e 6 e quindi delle restanti parti del decreto-legge, dando mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RIZ

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RIZ, di fronte al profilarsi di nuove proposte emendative, rammenta come nella seduta precedente fosse maturato un orientamento volto a concentrare i lavori della Commissione esclusivamente sugli emendamenti e sui subemendamenti sino ad allora presentati.

Il senatore BRUTTI illustra una nuova formulazione del subemendamento 1.1/158, volto ad aggiungere all'articolo 416-*bis*, comma 3, del codice penale la previsione per cui l'associazione di tipo mafioso si realizza anche con un'attività volta a procurare, per sé o per altri, voti in occasione di consultazioni elettorali ovvero impedendo il libero esercizio del voto.

I senatori SALVATO e BARGI presentano due emendamenti aventi analogo intendimento. Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono il sottosegretario MURMURA, il PRESIDENTE ed il RELATORE che presenta un ulteriore subemendamento. I senatori SALVATO e BARGI ritirano le proprie proposte e pertanto il presidente pone in votazione la proposta del senatore Brutti, che viene respinta, mentre il subemendamento del relatore, con l'avviso favorevole del Governo, viene approvato.

Il senatore BRUTTI illustra una nuova formulazione del subemendamento 1.1/159, che mira a garantire il mercato e a contrastare l'usura come fonte di reddito per la mafia e consimili associazioni. Dopo interventi dei senatori BARGI, COVI e MARTINAZZOLI, del relatore e del presidente RIZ, si dispone ancora una volta il momentaneo accantonamento della proposta.

Il relatore CASTIGLIONE presenta e illustra una sua proposta emendativa avente ad oggetto l'articolo 684 del codice penale. Circa la legittimità della presentazione di tale proposta ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, intervengono, in senso contrario il senatore MASIELLO, che adduce anche motivazioni d'ordine metodologico, e in senso favorevole il senatore MISSERVILLE, che motiva il suo atteggiamento richiamandosi alla bontà contenutistica della proposta emendativa. Il presidente RIZ si riserva di decidere in seguito, e l'emendamento viene intanto accantonato.

Il relatore PINTO illustra una sua proposta sostitutiva del comma 2 dell'articolo 12-*quinquies*, accantonata nella seduta di ieri. Il senatore COVI, la senatrice SALVATO e il senatore MASIELLO ritirano gli emendamenti da loro presentati. L'emendamento del relatore è quindi approvato.

Il senatore CASTIGLIONE illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.1/1 - anch'esso accantonato nella seduta di ieri e concernente l'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento giudiziario - nei cui confronti si esprimono in senso favorevole sia il RELATORE, che il rappresentante del Governo. Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Il relatore PINTO illustra l'emendamento 1.1/161 (aggiuntivo di un ulteriore periodo dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15), tendente a definire ulteriori condizioni alle quali possono essere concessi i benefici per la collaborazione offerta alla giustizia da parte dei detenuti: emendamento presentato al fine di contemperare l'esigenza di severità cui si ispira il decreto-legge con quella di non dettare disposizioni criticabili sul piano della legittimità costituzionale.

Il sottosegretario DE CINQUE, pur apprezzando nelle finalità tale proposta emendativa, invita il presentatore a ritirarla, preannunciando altrimenti il proprio avviso contrario. Con l'approvazione di tale emendamento, egli aggiunge, si correrebbe il rischio di alterare un complesso sistema normativo, come questo proposto dal Governo, che ha una sua chiara finalizzazione precettiva.

Sull'emendamento ha luogo un dibattito.

Il senatore BRUTTI, premesso che questa parte del decreto-legge contiene degli aspetti molto positivi in quanto rappresenta un incentivo alla collaborazione con la giustizia, esprime tuttavia notevoli perplessità

sul modo indiscriminato e rigido con il quale si condiziona la concessione dei benefici ai detenuti, rendendo agli stessi assai dura la permanenza nelle carceri e creando le premesse per un ancor più accentuato predominio delle organizzazioni criminali all'interno degli istituti penitenziari. Pertanto, giudica favorevolmente l'emendamento del relatore, che traduce meglio lo spirito della proposta governativa.

La senatrice SALVATO fa presente che l'emendamento del relatore, seppur apprezzabile, non esaurisce i problemi connessi alla collaborazione con la giustizia; dichiara quindi di mantenere il proprio emendamento 1.1/80 e giudica favorevolmente l'emendamento 1.1/22 del senatore Brutti.

Il senatore MASIELLO dichiara di nutrire notevoli dubbi di legittimità costituzionale su questa parte del provvedimento, che appare inutilmente repressiva in quanto rende retroattiva una norma che ha carattere sostanziale e non di mero diritto processuale. Pertanto ritiene che l'emendamento del relatore sia in grado di migliorare il testo del Governo e di far superare le predette perplessità.

Il relatore PINTO, alla luce delle critiche del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.1/161, introducendo una ancor più rigida delimitazione delle condizioni ricorrendo le quali possono essere concessi i benefici già previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti.

Il senatore MOLINARI esprime perplessità sull'utilità stessa della proposta del Governo, soprattutto nel caso di soggetti detenuti che, non essendo più in grado di fornire alcun elemento di collaborazione, si vedrebbero revocare benefici già maturati. Esprime, infine, il proprio avviso favorevole alle proposte emendative dei senatori BRUTTI e SALVATO ed al testo originario dell'emendamento del relatore, manifestando invece alcune riserve sulla nuova formulazione di quest'ultimo.

Il senatore MISSERVILLE si dichiara contrario all'emendamento del relatore per ragioni di ordine tecnico (mancando qualsiasi carattere obiettivo nelle condizioni di accesso ai benefici) e morale (egli respinge ogni forma di incentivo per le ipotesi di pentitismo irrilevante ed improduttivo per la giustizia).

Il senatore COVI, dichiaratosi favorevole all'introduzione di misure che favoriscono la collaborazione con la giustizia, si esprime in senso favorevole all'emendamento del relatore (nella nuova formulazione), suggerendone una ulteriore correzione tecnica.

Dopo che il senatore CASTIGLIONE ha suggerito di introdurre nell'emendamento del relatore un richiamo alla disposizione di cui all'articolo 58-ter delle norme sull'ordinamento penitenziario, il senatore BARGI osserva che tale riferimento normativo già è presente nel contesto delle disposizioni in cui si inserirebbe la proposta

emendativa. Si dichiara quindi favorevole alla attuale formulazione dell'emendamento, in quanto ancorata ad elementi certi ed oggettivi e rispondente al dettato costituzionale.

Su proposta del presidente RIZ, il relatore introduce una ulteriore modifica nel proprio emendamento, al fine di renderne più chiaro il testo.

La senatrice SALVATO presenta un subemendamento (alla nuova formulazione della proposta emendativa del relatore) per far salva la concessione dei benefici per i detenuti non più oggettivamente in grado di collaborare.

Essendosi espressi in senso contrario sia il relatore che il sottosegretario De Cinque, tale subemendamento, posto ai voti, viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento del relatore Pinto (1.1/161), nella sua nuova formulazione.

Il senatore BRUTTI preannuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS, in quanto l'emendamento in questione, pur apparendo restrittivo ed incompleto, fa salvi alcuni positivi aspetti di civiltà giuridica.

La senatrice SALVATO si associa alle considerazioni del senatore Brutti, mentre il senatore GRECO annuncia il proprio voto contrario, in quanto l'emendamento - a suo avviso - si riferisce, in realtà, a categorie di soggetti che non garantiscono una effettiva ed utile collaborazione con la giustizia.

Dopo una ulteriore dichiarazione di voto contraria del senatore MISSERVILLE, l'emendamento del relatore, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore BRUTTI ritira conseguentemente l'emendamento 1.1/22 mentre viene respinto l'emendamento 1.1/80 della senatrice SALVATO.

Si passa all'esame di un emendamento presentato dal sottosegretario MURMURA, concernente la divulgazione o comunicazione di notizie segrete, tali da pregiudicare la sicurezza dei «pentiti».

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole su tale proposta emendativa, il senatore MASIELLO si dichiara ad essa contrario sia per la sua collocazione sistematica che per la eccessiva gravità delle pene previste.

Dopo brevi interventi della senatrice SALVATO (che stigmatizza l'estensione della norma anche agli organi di stampa) e del senatore MOLINARI (che giudica la proposta lesiva della stessa libertà di stampa), l'emendamento del Governo, posto ai voti, viene respinto.

Il sottosegretario DE CINQUE illustra un emendamento all'articolo 21-*quinquies* della proposta emendativa del Governo, tendente a modificare i requisiti che deve possedere il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia.

Su tale emendamento il RELATORE si rimette alla Commissione.

Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.17/86 della senatrice Salvato. Ugualmente respinto è poi l'emendamento illustrato dal rappresentante del Governo.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 1.1/87, 1.1/88 e 1.1/89, mentre viene accolto l'emendamento del Governo (aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 4 dell'articolo 25-*quater*), relativo alla procedura per il riesame del provvedimento che dispone la misura del soggiorno cautelare.

Il presidente RIZ dichiara ammissibile l'emendamento 1.1/165 del senatore Castiglione (precedentemente accantonato) in materia di pubblicazione illecita di atti e documenti, coperti dal vincolo del segreto. I senatori MISSERVILLE e BARGI presentano rispettivamente due subemendamenti alla proposta emendativa del senatore Castiglione; il primo, aggiuntivo di un comma, prevede l'ipotesi di sequestro dei giornali, mentre il secondo tende a trasformare il reato contravvenzionale in delitto, incrementando anche la misura della pena editale.

Il senatore MASIELLO annuncia il voto contrario del Gruppo del PDS per ragioni di metodo, in quanto l'emendamento in questione ed i due subemendamenti ad esso riferiti ripropongono in larga parte norme presentate dal Governo e precedentemente respinte, e di merito (perchè le proposte in esame paiono gravemente lesive della libertà di stampa).

Dopo che il senatore MARTINAZZOLI ha giudicato fondata la ammissibilità delle proposte emendative in questione, il presidente RIZ motiva la sua precedente decisione, di ammettere la presentazione degli emendamenti in esame, in quanto riguardanti materia diversa e comunque di portata più generale rispetto alle ipotesi di divulgazione di notizie considerate nell'emendamento del Governo precedentemente respinto. Ciò non toglie che – sul piano del merito – egli sia decisamente contrario alla loro approvazione.

La senatrice SALVATO, dissentendo dalle considerazioni del Presidente, rileva come la norma proposta dal senatore Castiglione sia eterogenea rispetto al contenuto del provvedimento in esame e limiti gravemente la libertà di stampa, inserendosi strumentalmente in una polemica in atto in alcune regioni italiane tra magistratura ed esponenti politici.

Il senatore MOLINARI si dichiara contrario alle proposte emendative in questione in quanto estranee alle tematiche del provvedimento e perchè rispondenti ad interessi partitici.

Il senatore MARTINAZZOLI respinge qualsiasi ipotesi di strumentalizzazione delle proposte emendative in esame, che dichiara di condividere in quanto il segreto istruttorio – oramai ridotto nella sua latitudine dopo la riforma del rito penale – deve essere conservato e riaffermato, per quanto ne residua.

Il senatore MISSERVILLE si esprime favorevolmente sulle proposte emendative in discussione, giudicandole non lesive della libertà di stampa e del diritto alla informazione dell'opinione pubblica.

Dopo ulteriori interventi, in senso favorevole del senatore GRECO e contrario del presidente RIZ, il RELATORE si esprime favorevolmente sui due subemendamenti e sull'emendamento principale cui essi si riferiscono.

Il sottosegretario DE CINQUE dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Posti separatamente in votazione vengono quindi approvati i due subemendamenti, illustrati rispettivamente dai senatori BARGI e MISSERVILLE, e, quindi, l'emendamento del senatore Castiglione 1.1/165 nel testo emendato.

Il presidente RIZ avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento del senatore Bargi, occorrerà procedere ad un coordinamento, nel senso di mutare la collocazione dell'articolo approvato nel codice penale, in modo da comprenderlo nel titolo relativo ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, e non più fra le contravvenzioni.

Si passa all'esame di una ulteriore formulazione del subemendamento del senatore BRUTTI 1.1/28 (relativo all'articolo 11-bis dell'emendamento 1.1 del Governo) volto a modificare l'articolo 644 del codice penale e ad introdurre un ulteriore articolo, dopo quello citato, in materia di vantaggi usurari.

Il RELATORE esprime il proprio avviso favorevole su tale proposta emendativa e ne suggerisce una correzione formale, che viene accolta dal presentatore.

Il senatore BARGI propone, a sua volta, una riformulazione del testo emendativo in esame, che tenga conto del dolo specifico e cioè dell'ipotesi che si sia tratto profitto delle condizioni di necessità e dei casi di bisogno del prestatario. A suo avviso, inoltre, occorrerebbe graduare le pene, in relazione alla oggettiva diversa gravità delle due distinte fattispecie costruite nell'articolo 644-bis.

Il senatore BRUTTI prende atto della necessità di un approfondimento sulla seconda parte del proprio subemendamento, facendo comunque presente che l'intento della norma è quello di colpire attività

di intermediazione finanziaria di natura usuraria collegate a fenomeni di pressione ed intimidazione.

Il presidente RIZ sospende la seduta per consentire al presentatore di migliorare il testo della proposta emendativa in questione, tenendo conto delle osservazioni emerse.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12.

Il senatore BRUTTI presenta una ulteriore riformulazione del proprio emendamento 1.1/28, in materia di usura propria ed impropria, che - posto ai voti - viene approvato.

Viene poi approvato l'emendamento governativo 1.1, nel testo così modificato, risultando pertanto preclusi i rimanenti emendamenti agli articoli del decreto-legge.

Si dà infine mandato al relatore Pinto di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 12,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

10^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente FAVILLA dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente che dichiara il proprio nulla-osta ad eccezione dell'articolo 5, comma 1, per il quale esprime la condizione che il contributo venga ristretto al triennio 1992-1994, e dell'articolo 7, per il quale esprime un'osservazione circa la improprietà di una copertura di un onere permanente, sia pure esiguo, con un'entrata di profilo temporale molto più limitato. Quanto poi agli emendamenti, la Commissione dichiara di non avere nulla da osservare.

Rinunciando il Presidente relatore alla replica, la Commissione passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 1.1, soppressivo del comma 3 e 1.2 che, in via subordinata sostituisce il comma 3, considerando inopportuno modificare con legge un atto amministrativo.

Il Presidente relatore, condividendo la *ratio* di tali proposte emendative, si rimette al Governo sull'emendamento 1.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.2.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA si è rimesso alla Commissione sull'emendamento 1.1 e si è dichiarato contrario all'emendamento 1.2, l'emendamento 1.1 è posto ai voti ed accolto. È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 1.2.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'esame dell'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo.

Il senatore GUGLIERI illustra tale emendamento che è volto a modificare i decreti del Presidente della Repubblica nn. 600 e 602 del 1973 al fine di istituzionalizzare lo sdoppiamento delle date di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, al quale il decreto-legge ha fatto ricorso in via transitoria. Ne risulterebbe la fissazione del termine per presentare le dichiarazioni tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascuno anno e del termine per i versamenti ad almeno dieci giorni prima.

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario DE LUCA ha espresso parere favorevole, tale emendamento è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi ed è successivamente posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, entrambi riferiti alla lettera a) del comma 1, volti ad estendere la tassazione delle plusvalenze derivanti dall'indennità di esproprio anche alle zone agricole aventi vocazioni edificatoria.

Il Presidente relatore, esprimendosi inizialmente in senso contrario su tali emendamenti, modifica il proprio parere sull'emendamento 3.1, dopo un chiarimento del senatore PICCOLO in merito alla connessione logica tra lo scopo dell'emendamento e la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 16 della legge n. 865 del 1971.

Dopo che il sottosegretario PISICCHIO si è rimesso alla Commissione sull'emendamento 3.1 e ha dichiarato parere contrario sull'emendamento 3.2, l'emendamento 3.1 è posto ai voti ed accolto, con una dichiarazione di voto favorevole del senatore VISCO. L'emendamento 3.2 è invece dichiarato precluso.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 3.2.a al comma 1, volto a modificare gli articoli 30, comma 1 e 78, commi 3, 4 e 5 della legge n. 413 del 1991; egli sottolinea che si tratta di estendere anche ai consulenti del lavoro alcune fattispecie già previste per altri liberi professionisti nell'ambito dei centri di assistenza fiscale.

Il Presidente relatore invita il presentatore a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno, anche in considerazione della prossima delega che sarà conferita al Governo per la riforma del contenzioso tributario. Dopo che ha dichiarato di condividere detto

invito il sottosegretario DE LUCA, il senatore GUZZETTI ritira l'emendamento, riservandosi di riproporre la questione alla prima occasione utile.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 3.3, aggiuntivo di un comma dopo il comma 5, volto ad estendere alle dichiarazioni infedeli le sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo che il Presidente relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario DE LUCA ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario DE LUCA illustra l'emendamento 3.2.b, aggiuntivo di un comma dopo il comma 4, che sostituisce la lettera i) della legge n. 413 del 1991 per disciplinare l'applicazione di sanzioni nei casi di omessa autoliquidazione e omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dagli aventi causa.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente relatore.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 3.4 al comma 6, volto ad estendere il condono anche alle sanzioni, a condizione che le imposte e gli interessi siano stati pagati regolarmente.

Tale emendamento è posto ai voti e respinto, dopo che il Presidente relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario DE LUCA si è dichiarato contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 4.1 al comma 1, volto a prorogare al 31 dicembre 1993 il termine per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari.

Il senatore PICCOLO illustra l'emendamento 4.2, soppressivo del comma 2.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 4.3, volto ad aggiungere un comma dopo il comma 5, tendente a consentire il rimborso dei crediti di imposta anche a quelle imprese di autotrasporto, che, trovandosi ad effettuare prevalentemente trasporti internazionali, non risultano in debito e quindi non possono accedere all'ipotesi di compensazione dell'imposta.

Il Presidente relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e, dopo aver invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 4.2, si rimette al Governo sull'emendamento 4.3.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, con la precisazione che il 31 dicembre 1993 debba intendersi come il termine ultimo entro il quale dovrà essere attuata la revisione delle circoscrizioni degli uffici finanziari, rimanendo tuttavia inteso che tale data potrà essere anticipata in coincidenza di una prossima, completa attuazione della riforma del Ministero delle finanze. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.2 e 4.3 sottolineando, con riferimento a quest'ultimo emendamento, che la disposizione sui crediti di imposta per le imprese di autotrasporto era stata emanata dal Governo per combattere l'evasione esistente nel settore.

L'emendamento 4.1 è quindi posto ai voti ed accolto, mentre vengono ritirati gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il Presidente relatore illustra l'emendamento 5.0 che accoglie la condizione della 5^a Commissione relativamente al comma 1.

Il senatore FERRARA Vito illustra gli emendamenti 5.1, soppressivo del comma 2, 5.5, soppressivo del comma 3 e 5.7, soppressivo del comma 4, rilevando come le risorse destinate ai servizi informatici dell'Amministrazione finanziaria non siano state proficuamente utilizzate e che tale ulteriore stanziamento potrebbe quindi rappresentare un inutile spreco di risorse.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 5.2, 5.6 e 5.8 soppressivi rispettivamente dei commi 2, 3 e 4, sottolineando che manca a tutt'oggi un progetto organico di utilizzazione dell'informatica e che la disposizione in esame configura uno dei tanti interventi a pioggia i cui benefici sarebbero certamente inferiori all'entità della spesa.

Il senatore LEONARDI illustra gli emendamenti 5.3, sostitutivo della lettera d) (volto ad evitare che il previsto perseguimento della creazione di servizi informativi per il contribuente stimoli iniziative editoriali non condivisibili) e 5.4, riferito alla lettera f) (volto a precisare che qualora l'Amministrazione intenda procedere attraverso l'affidamento di appalti e concessioni ai fini della predisposizione dei sistemi informatici, debba esperire previamente confronti concorrenziali tra soggetti in possesso dei necessari requisiti).

Il Presidente relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.4, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti soppressivi dei commi 2, 3 e 4, le cui disposizioni potrebbero a suo avviso anche trovare collocazione in un provvedimento autonomo.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi dei commi che assicurano al Governo gli strumenti indispensabili per lo svolgimento di nuovi servizi, nonché per

l'ottemperanza ad obblighi comunitari, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 5.3, in ordine al quale dà assicurazione che la lettera d) non persegue gli scopi temuti dal senatore Leonardi e l'emendamento 5.4, che contiene una precisazione superflua.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 5.0 risulta accolto, con il parere favorevole del Governo.

Il senatore VISCO interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 (di identico tenore), 5.5 e 5.6 (di identico tenore) 5.7 e 5.8 (di identico tenore), rilevando che l'emergenza finanziaria del Paese dovrebbe suggerire al Governo di sospendere tutti gli stanziamenti non ancora impegnati.

Interviene successivamente il senatore TRIGLIA, che prospetta l'utilità di conoscere la cifra complessiva destinata al sistema informatico delle Finanze, nonché elementi informativi sugli affidamenti e sull'utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria ai fini della lotta all'evasione. Sottolinea inoltre l'esigenza che tale sistema informatico, finanziato dal bilancio statale, venga utilizzato anche dagli enti territoriali a titolo non oneroso.

Il sottosegretario PISICCHIO, assicurando la disponibilità del Governo a presentare una relazione analitica nel senso indicato dal senatore Triglia, ribadisce le affermazioni del sottosegretario De Luca sulla necessità dello stanziamento di cui al comma 2.

Gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti ai voti, sono respinti, rimanendo conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Dopo che il senatore LEONARDI ha ritirato l'emendamento 5.3, l'emendamento 5.4 è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore FERRARA Vito illustra l'emendamento 6.1, soppressivo del comma 1, suscettibile - a suo avviso - di aggravare il grosso contenzioso già esistente per mancate o tardive notifiche, dal momento che la semplificazione procedurale in esso prevista non offre idonee garanzie al contribuente.

Dopo che il Presidente relatore si è rimesso al Governo, il sottosegretario DE LUCA afferma che la semplificazione procedurale non riguarda i crediti erariali e garantisce comunque una comunicazione certa al contribuente per gli avvisi di mora.

Dopo tali assicurazioni, il senatore FERRARA Vito ritira l'emendamento.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore PICCOLO illustra l'emendamento 7.1, soppressivo del comma 1.

Senza discussione l'emendamento è posto ai voti e respinto, con il parere contrario del Presidente relatore e del Governo.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 394 di conversione del decreto-legge n. 319 del 1992, con le modifiche accolte, e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394)

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

1.1

PICCOLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Per effetto delle modifiche introdotte con i precedenti commi 1 e 2, il Ministro delle finanze integra i modelli della dichiarazione integrativa predisposti con i nuovi termini introdotti da tali modifiche».

1.2

PICCOLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente».

2. Il n. 3 del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

“3) almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3 e 6 e secondo comma, lettera c)”».

2.0.1

GUGLIERI, PAINI, VISCO, TRIGLIA, SCHEDA,
FERRARA Vito, RAVASIO, PAVAN, LEONARDI

Art. 3.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, dopo la lettera: «F», le seguenti parole: «, E, aventi vocazione edificatoria e indennizzati non ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 865 del 1971».

3.1

PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo la lettera: «F» le seguenti parole: «, E, aventi vocazione edificatoria».

3.2.

PICCOLO

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

m) nell'articolo 30, comma 1, lettera i), sostituire il primo periodo con il seguente: «disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti e periti, iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera degli esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio;».

n) nell'articolo 78, comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «o di soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti», aggiungere le altre: «o dei consulenti del lavoro»; al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dei consulenti del lavoro o dei revisori dei conti».

o) nell'articolo 78, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: «inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti», aggiungere le seguenti: «o dei consulenti del lavoro».

p) nell'articolo 78, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti», aggiungere le altre: «o in quello dei consulenti del lavoro».

3.2.a

GUZZETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) nell'articolo 52, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «La stessa sanzione si applica per l'omessa autoliquidazione e per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dagli aventi causa».

3.2.b

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle dichiarazioni infedeli di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

3.3

VISCO, GAROFALO, BRINA

Al comma 6, capoverso 2), sopprimere le seguenti parole: «limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992».

3.4

PAINI, GUGLIERI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1993», con le altre: «31 dicembre 1993».

4.1

LONDEI, GAROFALO

Sopprimere il comma 2.

4.2

PICCOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del pagamento" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il credito d'imposto non possa essere compensato con i relativi versamenti da effettuare nell'anno, il contribuente può chiederne il rimborso contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto".

4.3

PAINI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 1992», con le altre: Per gli anni 1992, 1993 e 1994».

5.0

FAVILLA

Sopprimere il comma 2.

5.1

FERRARA Vito

Sopprimere il comma 2.

5.2

PICCOLO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti;».

5.3

LEONARDI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio».

5.4

LEONARDI

Sopprimere il comma 3.

5.5

FERRARA Vito

Sopprimere il comma 3.

5.6

PICCOLO

Sopprimere il comma 4.

5.7

FERRARA Vito

Sopprimere il comma 4.

5.8

PICCOLO

Art. 6.

Sopprimere il comma 1.

6.1

FERRARA Vito

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico».

7.1

PICCOLO

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

5ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo.**La seduta inizia alle ore 9,45.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero (R 46, C 7ª, 2º)**

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente ZECCHINO, prende la parola il ministro della pubblica istruzione JERVOLINO RUSSO, il quale ricorda preliminarmente che la sua esposizione ricalcherà l'intervento svolto ieri presso la Commissione cultura della Camera dei deputati e indicherà le priorità dell'azione del suo Dicastero nell'ambito degli indirizzi generali di governo.

Preliminarmente, il Ministro ricorda che, accogliendo una proposta delle organizzazioni sindacali, è sua intenzione recarsi, per il primo giorno dell'anno scolastico, nella città di Palermo, gravemente colpita con l'assassinio del giudice Paolo Borsellino, per testimoniare, con un atto che nulla intende concedere alla spettacolarizzazione della politica, la centralità della formazione quale componente irrinunciabile dei valori della convivenza democratica. Rivolge pertanto un invito alla Commissione a designare una rappresentanza che affianchi il Ministro in tale occasione.

Nelle linee di indirizzo del Ministero si ribadisce la centralità della scuola, come luogo privilegiato di formazione e di promozione della persona umana, fermo restando il ruolo primario svolto dalla famiglia. La recente Conferenza nazionale sulla scuola ha tracciato orientamenti fondamentali in materia, ai quali il Ministero intende ispirarsi nella sua azione, approfondendo il quadro culturale ivi tracciato, indispensabile riferimento per l'azione legislativa e amministrativa. Riaffermare la centralità dell'istituzione scolastica comporta altresì una particolare attenzione all'allocazione delle risorse, anche nell'attuale difficile momento della finanza pubblica. Il Ministro afferma di essersi battuto

con successo, anche in Consiglio dei ministri, affinché l'impostazione complessiva della manovra economica (sia nella formulazione del disegno di legge di delega, per la parte relativa al comparto del pubblico impiego, sia nell'impostazione del decreto-legge n. 333) non risultasse eccessivamente penalizzante per il sistema scolastico. Quest'ultimo richiede infatti un coraggioso intervento riformatore, che si inquadri nel più generale progetto di riforma istituzionale che la nuova legislatura dovrebbe avviare. A tale proposito, è condivisibile la preoccupazione espressa dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che ha sottolineato l'andamento oscillante del dibattito sulla scuola, diviso tra elaborazione progettuale e cadute di tensione, tali da generare talvolta un deplorabile scetticismo.

Indubbiamente il quadro generale del sistema dell'istruzione è di complessità tale da richiedere interventi articolati e ispirati alla consapevolezza dell'interdipendenza dei vari settori, e l'auspicio di concretezza nell'iniziativa legislativa ed amministrativa non deve significare l'appiattimento su un approccio pragmatico e minimalistico. Il lavoro e il dibattito di questi anni hanno infatti delineato un quadro di insieme che offre solide basi per avviare le più importanti riforme: innalzamento dell'obbligo scolastico, riforma della scuola secondaria superiore, autonomia degli istituti scolastici, valorizzazione della funzione docente, pari dignità tra insegnamento pubblico e privato. Sono priorità già indicate dal Presidente del Consiglio. Altri obiettivi da conseguire, in coerenza con tali indicazioni, dovrebbero riguardare la definizione di un nuovo ordinamento della scuola per l'infanzia, l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale, la riforma degli esami di Stato, l'abolizione degli esami di riparazione, nonché la valorizzazione degli organi collegiali come luogo per la formazione di positive sinergie tra scuola e società, l'istituzione di un moderno sistema di valutazione dei risultati formativi, la riforma delle accademie e dei conservatori (della quale la Commissione cultura della Camera dei deputati si sta già occupando). In questo ambito si dovranno studiare anche forme di coinvolgimento degli studenti nella realizzazione del «codice dei minori», già preannunciato dal Ministro per gli affari sociali.

Su tutti questi temi esiste in Parlamento un patrimonio di proposte e di elaborazione culturale già maturo. È intenzione del Governo non intervenire con proprie proposte legislative laddove tale patrimonio si sia tradotto in iniziative parlamentari sulle quali si sia formato un consenso ampio. Ciò significa che il Governo intende intervenire attivamente nel processo legislativo, privilegiando però il conseguimento di risultati validi. In questa prospettiva il Ministro auspica un concorso di tutti i Gruppi parlamentari, anche di quelli dell'opposizione.

La complessità e l'urgenza delle questioni fin qui trattate suggerisce anche di esplorare gli ambiti in cui sia possibile intervenire con atti amministrativi. A tale proposito il Ministro manifesta l'intendimento di rispondere al più presto alle interrogazioni già presentate da alcuni senatori sulla recente attività amministrativa del Ministero della pubblica istruzione. Si intende così inaugurare un metodo di lavoro basato sul principio della trasparenza dell'azione amministrativa quale è sancito dalla legislazione vigente.

Rinviando per ulteriori approfondimenti al documento che consegna alla Commissione, il Ministro passa brevemente in rassegna i problemi dei vari ordini di scuola. Mentre per la scuola materna si rende necessario un intervento complessivo di riordinamento, il Ministero è attualmente impegnato nell'attuazione della legge di riforma della scuola elementare, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa all'insegnamento della lingua straniera. Nell'intento di evitare una caduta di attenzione nei confronti della scuola media, poi, si sta lavorando per l'attuazione di sperimentazioni in ordine al bilinguismo ed all'utilizzazione didattica dell'informatica. In attesa della riforma della scuola secondaria superiore, infine, una particolare attenzione è rivolta all'attuazione di sperimentazioni nelle aree linguistiche e socio-pedagogiche, soprattutto negli istituti classici, scientifici e magistrali. Analoghe iniziative sono in corso di predisposizione per gli istituti tecnici e professionali.

Il tema della sperimentazione rinvia direttamente a quello della formazione e dell'aggiornamento del personale docente: questo comparto di attività richiede la formazione di un vero e proprio sistema nazionale e, a tal fine, il Ministero intende avvalersi delle disposizioni contenute nella recente legislazione per avviare iniziative di aggiornamento, sperimentazione e ricerca educativa articolate sul territorio.

Dopo aver ricordato brevemente la necessità di costruire un modello unitario di valutazione dell'efficacia del sistema educativo, il Ministro segnala la necessità di approfondire i temi del raccordo tra la scuola da un lato e la formazione professionale e il mercato del lavoro dall'altro. Analoga attenzione dovrà essere dedicata al nesso tra scuola e università: particolare rilievo in proposito assumono l'orientamento e la collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione della legge di riforma sugli ordinamenti didattici universitari, per la parte che disciplina la formazione universitaria degli insegnanti. Su questo tema sta operando una Commissione mista incaricata di definire un regime transitorio e il *graduale passaggio al nuovo ordinamento*. I risultati dei lavori di tale Commissione costituiranno la base per l'emanazione di un provvedimento interministeriale.

Altro tema che il Ministero pone al centro della sua azione è il diritto allo studio, parte integrante del diritto alla salute nel senso generale di diritto al benessere fisico e psichico, considerato il ruolo essenziale della scuola nella prevenzione delle devianze giovanili. Particolare preoccupazione suscitano in proposito i dati relativi alla dispersione ed alla mortalità scolastica: essi rinviano ad una situazione generale di disagio, che si estende dalla scuola alla famiglia ed all'intera società e rispetto alla quale, fino ad ora, poco hanno potuto fare i servizi sociali attivi sul territorio. Il Ministro intende utilizzare tutti gli strumenti offerti dalla vigente legislazione per far fronte a tali situazioni, intervenendo altresì, con specifiche misure, in materia di integrazione scolastica dei portatori di *handicap*. Un altro ambito di impegno è costituito dall'orientamento scolastico, al quale la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e la RAI potrà concorrere efficacemente.

Strettamente connessi agli obiettivi da conseguire in materia di diritto allo studio sono quelli legati all'acquisizione di una cultura della

parità e alla previsione di una formazione aperta alle altre culture, europee ed extra-europee, prevedendo anche l'incentivazione di occasioni di studio in altri Stati per gli studenti della scuola secondaria superiore, secondo il modello delineato per l'università dal progetto ERASMUS.

Va inoltre ricordata l'iniziativa di solidarietà nei confronti della scuola albanese, realizzata dal Ministero della pubblica istruzione con fondi erogati dal Ministero degli affari esteri nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

È auspicabile che, superata l'attuale situazione di blocco degli impegni di spesa, all'edilizia scolastica vengano destinate risorse adeguate. È infatti fondamentale che il sistema educativo disponga di risorse e strutture idonee. Esse tuttavia non sono sufficienti ad assicurare la qualità del servizio erogato, se non viene ribadita la centralità della funzione docente. Vi sono in proposito numerose difficoltà, legate alla vertenza per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che avrebbe dovuto essere stipulato all'inizio dello scorso anno. Le organizzazioni sindacali rivendicano miglioramenti di carattere economico ai quali è obiettivamente difficile far fronte in un momento di grave difficoltà della finanza pubblica. Occorre tuttavia sottolineare la specificità del comparto scuola: anche in Consiglio dei ministri, il Ministro ha insistito sulla necessità di assicurare le condizioni per consentire un sereno avvio dell'anno scolastico. Il senso di responsabilità manifestato dalle organizzazioni sindacali fa ritenere possibile una ripresa del dialogo a breve scadenza: il Ministro intende impegnarsi in tal senso, senza ovviamente travalicare le competenze del Ministro del tesoro quale titolare *ad interim* anche della funzione pubblica, cui spetta guidare la delegazione della parte pubblica.

Un altro specifico impegno del Ministro riguarda l'accelerazione delle procedure in ordine al trattamento di quiescenza del personale docente, superando gli attuali ritardi. È infine in fase avanzata la predisposizione del testo unico delle leggi sulla scuola, che il Ministro si augura di sottoporre al più presto al parere delle Commissioni parlamentari.

Il presidente ZECCHINO informa quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione convocato per il pomeriggio stabilirà la data per la discussione sulle comunicazioni del Ministro, nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

5^a Seduta*Presidenza del Presidente***FRANZA**

Interviene il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA COSTITUZIONE DEL COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI LAVORI PUBBLICI DI CAMERA E SENATO IN RELAZIONE ALL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
(R 48, C 8^a, 1^o)

Il presidente FRANZA comunica che sono state perfezionate le intese tra i due rami del Parlamento affinché le Commissioni lavori pubblici di Camera e Senato procedano congiuntamente allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche. Le intese prevedono l'affidamento dell'indagine ad un Comitato paritetico costituito da quindici senatori e da quindici deputati, con un programma elaborato dal predetto Comitato e con presidenza e sede del Comitato presso la Camera dei deputati, che ha deliberato per prima lo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Il Comitato procederà all'attività istruttoria riguardante l'indagine, rimanendo integra l'autonomia di ciascuna delle due Commissioni nel valutare separatamente i risultati della fase istruttoria. Le audizioni relative all'indagine dovranno concludersi, secondo le intese raggiunte dai Presidenti, il 2 ottobre prossimo venturo e l'eventuale documento conclusivo dovrà essere elaborato entro il 31 ottobre.

Dovendosi procedere alla costituzione, oltre che del Comitato paritetico, anche dell'Ufficio di Presidenza del medesimo, per poi giungere all'approvazione del programma, il Presidente avverte che, sulla base del Regolamento della Camera dei deputati (che disciplina l'attività del Comitato), sono convocati per la giornata di oggi alle ore 14,30, presso l'Aula dell'VIII Commissione della Camera, gli Uffici di presidenza delle due Commissioni per verificare se si raggiunge l'unanimità sulla designazione dei membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato. Qualora ciò si riscontri, presumibilmente nella mattinata di venerdì potrà riunirsi il Comitato paritetico per approvare il programma

da inviare alle Presidenze delle Camere. Le audizioni potrebbero iniziare a partire da martedì 28 luglio p.v. Qualora non si raggiunga l'unanimità dovrà essere convocata una riunione congiunta delle due Commissioni per eleggere l'Ufficio di Presidenza del Comitato.

Il senatore VISIBELLI chiede se siano già intercorse intese informali per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, onde agevolarne la costituzione. Il presidente FRANZA fa presente che si terrà conto, nella formazione dell'Ufficio di Presidenza, della rappresentatività dei diversi Gruppi.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile sulle prospettive di trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in Società per azioni (R 46, C 8^a, 3^o)

Ha la parola il ministro TESINI, il quale osserva preliminarmente che la questione della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni non può non essere inquadrata nell'ambito di una politica generale dei trasporti.

In tale quadro, sarà presto varato dal Governo un disegno di legge di riunificazione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile. Del resto, l'esigenza di integrare tutti gli aspetti dei trasporti nazionali era stata avvertita anche nella passata legislatura, con l'istituzione di un organismo interministeriale unico di programmazione delle varie forme di trasporto (CIPET).

Occorre colmare il ritardo che il nostro Paese registra rispetto soprattutto a quelli nord europei in termini di realizzazioni delle grandi infrastrutture a rete, allo scopo di abbattere i diaframmi, soprattutto tra nord e sud, conseguenti anche alla struttura geomorfologica del territorio nazionale.

In particolare, occorre intervenire sui grandi trafori alpini, sul valico tosco-emiliano e sulla linea Torino-Lione. Se così non fosse, lo stesso progetto relativo all'alta velocità verrebbe di fatto vanificato. A tale riguardo, ritiene che debba essere superata la vecchia diatriba secondo la quale l'alta velocità sarebbe un progetto finalizzato ad avvantaggiare solo le categorie più privilegiate del Paese. Al contrario, esso è una scelta strategica volta a tradursi quanto prima in termini di efficienza ed economicità. Tra l'altro, l'alta velocità consentirà di liberare numerosi tratti di strade ferrate, permettendone l'utilizzo per il trasporto locale e garantirà un trasporto merci più competitivo anche a livello europeo.

Il piano di ristrutturazione delle ferrovie deve essere poi analizzato anche alla luce dell'obiettivo di decongestionare le grandi aree metropolitane e realizzare l'intermodalità per il trasporto delle merci, tenuto conto inoltre che il treno è attualmente il mezzo di trasporto ecologicamente meno inquinante.

Il ministro Tesini ricorda poi che il precedente Governo, a proposito della ristrutturazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, scelse la strada della trasformazione in società per azioni, nell'ambito del più generale processo di privatizzazione degli enti pubblici economici.

A tale riguardo, precisa che il processo di privatizzazione non deve certo essere inteso come vera e propria messa in vendita ai privati delle infrastrutture ferroviarie (come invece sta avvenendo in Inghilterra); nel nostro Paese, al contrario, si intende creare una Spa con capitale interamente posseduto dallo Stato, mentre la privatizzazione concerne esclusivamente la modalità di gestione del servizio.

Il recente decreto-legge n. 333, peraltro, come ha avuto modo di precisare il ministro Reviglio dinanzi alle Commissioni riunite 5ª e 6ª del Senato, ha, con l'articolo 18, innovato alla procedura precedentemente prevista dalla legge n. 35 del 1992 e che aveva portato alla emanazione della delibera CIPE del 12 giugno scorso, sulla quale le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento erano state chiamate ad esprimere un parere.

Il superamento di questa procedura, peraltro, non esclude che il Governo si possa comunque confrontare in futuro con il Parlamento sullo stato di realizzazione del programma di trasformazione dell'Ente. Tra l'altro, a suo avviso, il processo di trasformazione dell'Ente in Spa non dovrebbe rientrare nella prima fase di privatizzazioni individuata con il decreto-legge n. 333, volta a creare una grande *holding* per il settore dell'energia e una *holding* che gestisca il grande gruppo degli enti economici. Il processo di trasformazione dell'Ente, in sostanza, rientrerebbe in una seconda fase di attuazione del decreto-legge n. 333 nell'ambito di un'eventuale creazione di una unica grande *holding* che gestisca tutto il settore dei trasporti.

Il processo di trasformazione deve comunque essere sin d'ora analizzato sotto due profili fondamentali: da un lato la definizione del rapporto giuridico che dovrà intercorrere tra il Ministero dei trasporti e la nuova Spa e, dall'altro, i riflessi sul piano occupazionale.

Sotto il primo profilo, il Ministro ritiene che al suo dicastero debba essere riservata una funzione di indirizzo, programmazione e controllo sulla società per azioni, mentre quest'ultima sarà responsabile della gestione dei servizi. In concreto, il Governo, attraverso il CIPET, fisserà gli obiettivi di programma, stabilirà gli investimenti necessari e regolerà i compiti della società per azioni per quanto attiene alla gestione del servizio. Il Governo dovrà poi contrattare con la società il costo dei servizi da questa resi. Si instaurerà quindi un rapporto contrattuale, nel quale la società assumerà l'obbligazione di fornire il servizio (della cui gestione sarà responsabile), mentre lo Stato si obbligherà a pagare i costi di questo servizio, allo scopo di realizzare una piena trasparenza contabile ed evitare dispersione di risorse nel ripiano del disavanzo, possibilmente secondo il criterio dei costi *standards*.

Per quanto concerne i problemi occupazionali, è indubbio che l'azienda debba essere quanto prima risanata e rilanciata sul piano degli investimenti. Già negli ultimi anni, il personale dell'Ente è stato ridotto di 40 mila unità attraverso l'istituto del prepensionamento. Occorre ora una ulteriore riduzione di circa 50 mila unità che, peraltro, non potrà che essere realizzata con gradualità: d'altra parte l'Ente stesso ritiene che tale operazione non possa essere affrontata in modo traumatico. Si potrà far ricorso, nel tempo, al blocco del *turnover* e, soprattutto, alla mobilità, creando nuovi spazi occupazionali nelle società collegate.

Il programma non potrà comunque essere realizzato se non attraverso il confronto aperto e costante con le organizzazioni sindacali e quindi in uno spirito di ricerca del consenso delle parti.

Conclude precisando che le recenti notizie giornalistiche circa presunti contrasti tra lui e l'avvocato Necci sulle nomine ai vertici delle società collegate all'Ente sono destituite di ogni fondamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVELLO esprime, a nome del Gruppo democristiano, apprezzamento per la relazione svolta dal Ministro ed in particolare per l'intenzione da lui manifestata di attuare una politica unitaria nel settore dei trasporti, che, per troppi anni, è stato emarginato.

A tale riguardo, lamenta l'obsolescenza della rete autostradale ed in particolare della tratta Salerno-Reggio Calabria. Del resto, anche la problematica dei porti deve essere quanto prima affrontata dal Governo e dal Parlamento.

Giudica poi esaurienti i chiarimenti forniti dal Ministro sulla incidenza del decreto-legge n. 333 sul processo di trasformazione dell'Ente. Ritiene che il Parlamento debba collaborare con il Governo nel tentativo di realizzare l'obiettivo della intermodalità nei trasporti e, in proposito, chiede che, in una prossima occasione, i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici vengano chiamati a riferire congiuntamente alla Commissione su tutta la tematica in questione.

Chiede quindi se il Governo intenda effettivamente realizzare anche nel Mezzogiorno e quindi sino alla Calabria e alla Sicilia il piano relativo all'alta velocità. Fa presente che sulla tratta ionica calabro-lucana non sono neppure in funzione treni elettrificati.

Auspica che ai vertici della nuova Spa possano essere nominati giovani dirigenti con spiccate doti manageriali e chiede infine che il Ministro chiarisca meglio, in sede di replica, l'utilità concreta della progettata riduzione di personale, nonché la sorte effettiva della cosiddetta «rete non commerciale».

Il senatore VISIBELLI chiede al Ministro di esplicitare meglio gli intendimenti del Governo per quanto attiene ai trasporti nel Mezzogiorno, nonché di chiarire i contenuti del più generale processo di privatizzazione, così come esso verrebbe realizzato in Italia.

Il senatore FRASCA ricorda che l'avvocato Necci si era impegnato a far pervenire in tempi brevi alla Commissione il piano degli investimenti dell'Ente e lamenta il fatto che questo piano non sia ancora stato trasmesso ai parlamentari. Chiede poi di conoscere i contenuti concreti di un presunto piano di investimenti per il Mezzogiorno cui lo stesso avvocato Necci ha fatto riferimento nell'audizione informale del 15 luglio scorso.

Afferma, in conclusione, l'esigenza dell'adozione, da parte del Governo, di un progetto organico delle Ferrovie, efficace su tutto il territorio nazionale.

Il senatore LOMBARDI osserva che il progetto di privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, pur limitato alla gestione del servizio (in quanto le funzioni di controllo e di indirizzo resterebbero riservate al Governo) va in direzione opposta rispetto al recente processo di pubblicizzazione delle società di trasporto pubblico locale, che, da mere società private, sono state trasformate in Spa a capitale pubblico, gestito dalle singole regioni (con gravi riflessi sullo stato della finanza locale). Siamo quindi in presenza di due processi inversi, che dovrebbero essere meglio coordinati tra loro se si vuole effettivamente realizzare una politica unitaria dei trasporti.

Chiede poi particolare attenzione al problema del personale, in quanto è prevedibile una forte ripresa dello stato di agitazione sindacale nel settore dei trasporti.

La senatrice SENESI ritiene che il Ministro non abbia dato risposte sufficienti in merito alle procedure di trasformazione dell'Ente. In particolare, sembrerebbe che, alla luce del decreto-legge n. 333, entro tre mesi il Ministro dovesse avanzare una nuova proposta in sede CIPE, mentre resterebbe esclusa la facoltà delle competenti Commissioni parlamentari di pronunciarsi in sede di parere. Se così fosse, saremmo in presenza di un fatto di notevole gravità: in sostanza, il Governo, con decreto-legge, avrebbe «saltato» il passaggio parlamentare.

Tenuto poi conto del fatto che l'avvocato Necci ha avuto modo di affermare che il contratto di programma è uno strumento superato, è lecito chiedersi se la nuova Spa opererà in regime di concessione. Su questo aspetto, auspica che il Ministro possa fornire chiarimenti in sede di replica.

Egli dovrà inoltre precisare il tipo di rapporto che si instaurerà tra la nuova Spa e le Regioni, nonchè l'incidenza del decreto-legge n. 333 sul progetto relativo all'alta velocità, tenuto conto che gli impegni assunti dal nostro Paese a Maastricht dovranno essere mantenuti e considerati prioritari.

Chiede poi in che misura e con quali modalità la nuova Spa a capitale pubblico verrebbe inserita sul mercato finanziario nazionale ed estero ed infine quanto tempo occorrerà ancora per procedere alle nomine ai vertici delle società collegate.

Dopo un breve intervento del senatore NERLI, che raccomanda precisi chiarimenti sulla sorte della rete non commerciale (soprattutto in considerazione del fatto che l'avvocato Necci ha affermato che essa non verrebbe assunta dalla nuova Spa e la gestione verrebbe lasciata allo Stato e agli enti locali), il presidente FRANZA, in considerazione dell'imminenza dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, propone che il ministro Tesini possa fornire risposta ai quesiti emersi dal dibattito nel corso di una nuova audizione che potrebbe aver luogo nella mattina di giovedì 30 luglio prossimo. Il Ministro si dichiara disponibile e la Commissione conviene.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

10ª Seduta*Presidenza del Presidente*
DE COSMO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Domenico Fortini presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), accompagnato dai dottori Pietro Cardono, Lorenzo Foglia e Sergio Longo.

La seduta inizia alle ore 9,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di crisi di talune imprese assicuratrici: audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) (R 48, C 10ª, 1º)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

Dopo una breve introduzione del Presidente de COSMO ha la parola il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), dottor FORTINI. Egli manifesta innanzitutto una preoccupazione per l'andamento del settore assicurativo con riferimento al ramo della responsabilità civile auto che ha registrato negli ultimi anni crescenti saldi tecnici negativi. La misura e l'ampiezza delle perdite destano naturali riserve sia perchè non appaiono essere conseguenza di circostanze isolate o di fenomeni di breve periodo, sia perchè si verificano in un momento particolarmente delicato, in cui il mercato italiano si dovrebbe presentare al confronto con le altre imprese dei paesi CEE in una posizione più competitiva: infatti la concorrenza, che sarà certamente più avvertita con il mercato unico, sarà giocata sul costo dei prodotti e sulla qualità del servizio reso all'utenza.

Le cause di questa situazione sono certamente molteplici e di diversa natura. È auspicabile, pertanto, che il Parlamento riprenda e concluda rapidamente l'esame del disegno di legge sulla responsabilità civile auto (atto Senato n. 1), rinviato alle Camere dal Capo dello Stato sullo scorcio della precedente legislatura.

Il dottor Fortini poi, si sofferma sull'indagine conoscitiva condotta dall'Istituto per valutare meglio le ragioni dell'insoddisfacente andamento del settore: essa, tra l'altro, ha documentato analiticamente il crescente peso della criminalità che appare ormai estesa, sia pure in forme diverse, su tutto il territorio nazionale.

Le società assicurative commissariate - egli prosegue - al momento sono Comitas, Ambra, Tirrena e Lloyd Nazionale mentre per altre tre imprese di assicurazione l'Istituto ha inoltrato, ai sensi della legge n. 576 del 1982, proposta di commissariamento. Per quanto riguarda la compagnia Tirrena, in particolare, l'Istituto ha svolto una serie articolata e graduale di interventi, via via più incisivi, nell'ambito della più ampia attività di monitoraggio generale sulla gestione aziendale, finalizzata al riequilibrio dell'andamento tecnico, patrimoniale e finanziario: al riguardo il dottor Fortini illustra analiticamente gli atti di esercizio del controllo effettuato dall'ISVAP nel corso degli ultimi tre anni, fino alla proposta inoltrata al Ministro dell'industria di sciogliere gli organi amministrativi e sindacali ordinari dell'impresa e nominare un commissario per la gestione straordinaria. Tale proposta fu accolta con il provvedimento adottato con decreto ministeriale del 15 aprile 1992.

Al momento la vigente normativa prevede la separazione della gestione vita dal ramo danni a garanzia degli assicurati: ciò dovrebbe consentire il trasferimento del ramo vita del gruppo Tirrena a una società che esercita tale specifica attività, separandola dal ramo responsabilità civile auto.

Tutte le imprese assicurative in crisi presentano aspetti e cause di dissesto sostanzialmente analoghi. In genere esse mostrano una compagine azionaria particolarmente debole sotto il profilo finanziario, perchè a base strettamente privata e familiare o comunque individuale, ovvero perchè composta da gruppi finanziari rivelatisi non affidabili e sostanzialmente estranei allo specifico settore assicurativo; la conduzione amministrativa delle compagnie di assicurazione controllate non appare rispondere alle regole finanziarie e alle esigenze tecniche proprie di una corretta e sana gestione aziendale. Sotto il profilo strettamente tecnico, una composizione del portafoglio assicurativo sbilanciato nel settore auto richiede una disponibilità di mezzi finanziari particolarmente consistente, visto il costante andamento negativo fatto registrare dall'intero mercato negli ultimi anni; risulta infine una rete produttiva non sempre sufficientemente professionale, con costi di gestione elevatissimi nonchè strutture aziendali di controllo, centrali e periferiche, inadeguate e in qualche caso sostanzialmente inesistenti.

L'azione preventiva che caratterizza l'opera di vigilanza dell'Istituto ha consentito di raggiungere in numerosi casi l'obiettivo del completo recupero di imprese assicurative, senza il ricorso alla gestione commissariale.

A tale proposito si può osservare il livello crescente di rivalutazione delle riserve tecniche e di ricapitalizzazione delle imprese, a seguito delle contestazioni e dei rilievi mossi alle stesse.

Ulteriori risultati potranno verificarsi una volta attuata la normativa di cui alla legge n. 20 del 1991 sull'azionariato di controllo delle imprese, le partecipazioni delle stesse e i bilanci consolidati.

L'individuazione di una azione preventiva sempre più efficace è un tema di attualità anche tra le Autorità di controllo della Comunità europea. Un aspetto estremamente delicato in materia di azione preventiva riguarda i tempi entro i quali si ritiene di dover adottare i provvedimenti sanzionatori più gravi, quali il commissariamento dell'impresa. Da un lato gli organi societari e l'azionista di controllo devono poter compiere tutti gli interventi, sia di natura tecnico-gestionale che patrimoniale idonei al superamento della situazione di squilibrio; dall'altro occorre che l'intervento sia attivato in tempi utili per consentire al commissario straordinario di compiere con sufficiente grado di successo l'impegno assunto. Gli spazi temporali, tuttavia, possono subire modifiche anche consistenti in presenza di una situazione di crisi del settore, quale quella che sta attraversando il mercato assicurativo nazionale, che incide in termini consistenti sulla variabilità del valore di una impresa e sulla sua redditività.

Per accentuare l'efficacia dell'azione preventiva l'Istituto ha proposto al Ministero dell'industria di modificare la norma che consente alle imprese di assicurazione di approvare entro il 30 giugno il bilancio annuale, anticipando tale scadenza al 30 aprile, in armonia con quanto già si verifica negli altri paesi della Comunità europea.

Il dottor Fortini auspica inoltre adeguate innovazioni normative e amministrative in ordine alle società commissariate e alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che andrebbe notevolmente semplificata, agevolando altresì il trasferimento del portafoglio e la ricollocazione del personale: si pensi alla gestione liquidatoria della società Mediterranea che è in corso dal 1964. Pone poi in termini problematici l'eventualità di far rivivere, eventualmente con opportune modifiche, lo strumento della SOFIGEA.

In conclusione egli sottolinea che la gestione passiva dei rami danni suscita preoccupazioni: le cause del fenomeno lamentato sono molteplici e di natura diversa, ma in misura notevole esso è connesso all'esercizio del ramo responsabilità civile auto. La modifica di tale disciplina, tuttavia, specie se adottata con l'urgenza del caso, potrà contribuire a miglioramenti del settore ma non potrà avere effetti determinanti. Problemi di politica gestionale, inoltre, hanno un certo peso; l'istituto del commissario straordinario va rivitalizzato così come la procedura di liquidazione coatta, semplificata e limitata nel tempo; si potrebbe anche prevedere contributi a valere della legge n. 20 del 1991. Occorre infine garantire la netta separazione della gestione vita dalla gestione danni e provvedere tempestivamente in ordine alla previdenza integrativa, alla gestione dei fondi pensione e ai canali alternativi per la distribuzione dei prodotti assicurativi.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI, in riferimento alle vicende del gruppo Tirrena, esprime dubbi circa l'efficacia degli strumenti previsti dalla vigente normativa per esercitare l'attività di vigilanza e controllo sulle imprese assicuratrici; domanda inoltre se non sia opportuno modificare le disposizioni che distinguono gli ambiti operativi del ramo vita e del ramo danni; chiede infine un parere sul disegno di legge relativo alla responsabilità civile auto che, a giudizio dell'ISVAP, non sembrerebbe idoneo a modificare sensibilmente la situazione del comparto danni.

Il senatore GRANELLI, nel ricordare le gravi irregolarità riscontrate nella gestione finanziaria del gruppo Tirrena e la discutibile partecipazione finanziaria nell'IFI, domanda se l'ISVAP sia in grado di esercitare effettivamente una positiva azione di vigilanza e un tempestivo controllo sulla base della disciplina esistente in materia.

Il senatore TURINI rileva che il caso Tirrena ha evidenziato ritardi nell'azione di controllo da parte dell'ISVAP: questa, infatti, è stata avviata solo dopo l'inoltro di un esposto presso la Procura della Repubblica. Chiede quindi un giudizio sulla proposta volta a istituire un nuovo Fondo di garanzia, capace di evitare le conseguenze che tante preoccupazioni hanno destato nel mondo assicurativo.

Il senatore CITARISTI pone interrogativi sul numero e le dimensioni delle imprese assicurative operanti in Italia, domandando un confronto con le analoghe concorrenti europee. Domanda inoltre quali misure si debbano adottare per rendere più competitive le compagnie nazionali nel contesto della concorrenza europea.

Il presidente de COSMO avverte che, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, appare necessario concludere rapidamente l'audizione.

Il dottor FORTINI ribadisce che l'azione di vigilanza dell'ISVAP nei confronti del gruppo Tirrena è stata costante a partire dal 1989; le determinazioni dell'Istituto, peraltro, non sono state puntualmente accolte dalla compagnia interessata. L'Istituto, inoltre, ha chiesto alla Tirrena la dismissione della partecipazione finanziaria nell'IFI: essa è stata realizzata nell'ultima parte dell'anno 1990. Gli interventi risolutivi per le imprese assicurative in crisi, tuttavia, possono determinarsi soltanto con l'apporto di nuovi e cospicui mezzi finanziari.

Il dottor Fortini, quindi, fornisce chiarimenti sull'interesse a rilevare dalla Tirrena, inizialmente, quote di maggioranza, successivamente di minoranza, manifestato a suo tempo dal gruppo olandese Egon. Quanto alle proposte avanzate dal sindacato per attingere consistenti quote dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, egli prospetta dubbi e perplessità sulla effettiva possibilità di modificare le vigenti norme regolamentari suggerendo che, qualora si volesse accogliere siffatto orientamento, si dovrebbe procedere a una modifica legislativa. Al momento, egli precisa, in mancanza di concrete proposte

di risanamento, appare sempre più ineludibile, per il gruppo Tirrena, la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Anche per la Comitas, recentemente, è stata richiesta al competente tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza. Ribadisce infine le difficoltà in cui versa il ramo danni del settore assicurativo, a causa del crescente aumento dei costi, dei vincoli tariffari e del peso derivante dalle azioni della criminalità organizzata.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Pontone e Magliocchetti: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il presidente GIUGNÌ informa che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 210. Propone pertanto – sussistendo le condizioni previste dal Regolamento – di inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante unitamente al connesso n. 321. La Commissione unanime concorda.

L'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SMURAGLIA, sottolineando l'incongruenza di assegnare in sede consultiva alla Commissione lavoro il disegno di legge n. 463 riguardante, tra le altre materie, la riforma del pubblico impiego e

quella del settore previdenziale, manifesta preoccupazioni circa la volontà del Governo di svuotare le funzioni peculiari del Parlamento con la presentazione di un disegno di legge delega assai vago nei criteri ed estremamente disomogeneo nelle materie. Propone pertanto di sollevare conflitto di competenza nei confronti della 5^a Commissione per l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla Commissione lavoro, almeno per la parte di sua competenza.

Il presidente GIUGNI, dopo aver ricordato l'inopportunità di entrare nel merito del disegno di legge prima di iniziarne l'esame, fa presente che, nell'incontro dei Presidenti di Commissione con il Presidente del Senato, l'obiezione del senatore Smuraglia era già stata avanzata e si era concordato di risolverla adottando per l'esame del disegno di legge in questione una procedura analoga a quella per l'approvazione dei disegni di legge in materia finanziaria. Sottolinea quindi che la Commissione potrà ampiamente esprimersi sul disegno di legge anche attraverso la presentazione di emendamenti.

Il senatore MERIGGI si associa alle dichiarazioni del senatore Smuraglia, manifestando la preoccupazione che il Governo voglia adottare, tramite la legge delega, provvedimenti che il Parlamento altrimenti non approverebbe. La delega dovrebbe quindi essere scissa in quattro autonomi disegni di legge che le Commissioni di merito potrebbero esaminare con maggiore incisività. Ritene comunque che dovrebbe almeno essere affermata la possibilità di un controllo successivo all'emanazione dello schema dei decreti legislativi delegati.

Il presidente GIUGNI sottolinea che effettivamente molte leggi delega prevedono un parere di conformità alla delega stessa espresso dalle Commissioni competenti su schemi di decreto.

Il senatore COVIELLO, associandosi a quanto affermato dal Presidente, ricorda la decisione del Presidente del Senato, ribadita nella seduta dell'Assemblea di ieri, di seguire nell'esame del disegno di legge n. 463 procedure simili a quelle applicabili durante la sessione di bilancio.

Interviene quindi il sottosegretario D'AIMMO che sottolinea come il provvedimento di delega legislativa in questione sia stato adottato nell'intento di sanare urgentemente la situazione finanziaria in cui versa il Paese. Ricorda quindi che il provvedimento era già stato annunciato nel programma di Governo e che l'*iter* di approvazione dello stesso nulla toglie ai poteri del Parlamento, anche in considerazione delle decisioni prese al riguardo dal Presidente del Senato. Invita quindi ad una linea di collaborazione tra le forze politiche nell'interesse del Paese.

La proposta del senatore Smuraglia di sollevare conflitto di competenza sul disegno di legge n. 463, posta quindi ai voti, non risulta accolta.

*IN SEDE CONSULTIVA***Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Parere alla 5^a Commissione) (Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice COLOMBO SVEVO, illustra il provvedimento in titolo con particolare riferimento all'articolo 3, riguardante la riforma del sistema previdenziale. Premesso che nella legge delega vengono proposte riforme di settori fondamentali per il contenimento della spesa pubblica, sottolinea che tali settori sono fortemente caratterizzanti per l'essenza stessa dello stato sociale e che quindi il Parlamento e il Governo dovranno operare per raggiungere un equilibrio che rispetti i diritti dei cittadini. Dopo aver ricordato che la possibilità della presentazione di una legge di delega in queste materie era già contenuta nel programma di Governo, afferma di ritenere giustificato tale strumento che, se meglio precisato nei contenuti, può permettere un adeguato riordino di settori complessi. Ritene comunque di far propria la necessità sottolineata dal senatore Meriggi dell'inserimento di una norma che prefiguri un controllo sugli schemi dei decreti legislativi da parte delle Commissioni di merito prima della loro emanazione definitiva. Passando quindi al merito dell'articolo 3, la relatrice ricorda i progetti di legge che, fin dalla VII legislatura, si sono succeduti nell'intento di riordinare il settore, soprattutto al fine di intervenire sui punti cruciali che determinano squilibri finanziari. Fornisce quindi alcuni dati sulla spesa riguardante il sistema pensionistico italiano, in specie relativamente al rapporto tra pensionati e lavoratori, sul quale incidono elementi quali l'allungamento della vita media e la crescita del numero dei lavoratori autonomi. Per porre rimedio a questi problemi, la riforma si propone di garantire la sicurezza ai pensionati sulla tenuta finanziaria del sistema, la stabilizzazione della spesa previdenziale in rapporto al prodotto interno lordo, l'omogeneizzazione della normativa tra diverse categorie di lavoratori del settore pubblico e privato e la garanzia dei diritti maturati. In linea con queste premesse, la legge delega prevede un innalzamento graduale dell'età pensionabile fino a 65 anni di età per uomini e donne pur facendo salvi i diritti maturati in precedenza. La legge delega stabilisce inoltre nuovi criteri per la determinazione del trattamento previdenziale, con un calcolo delle pensioni rapportato agli ultimi 10 anni di lavoro e, successivamente, all'arco dell'intera vita lavorativa per coloro che faranno ingresso nel mondo del lavoro dopo l'entrata in vigore della riforma. Il provvedimento in esame prevede infine la possibilità di sistemi complementari di previdenza che possano integrare i trattamenti pensionistici a carico delle gestioni pubbliche, sistemi assai diffusi in altri Paesi della Comunità europea. La relatrice si sofferma poi sulla necessità di una riflessione approfondita sul rapporto tra incentivi e flessibilità riguardo all'età pensionabile massima, tale da poter portare all'adozione di misure incisive convenienti per l'allungamento del periodo lavorativo. Sottolinea quindi l'opportunità di precisare meglio il punto della riforma riguardante la contribuzione minima necessaria a

maturare il diritto alla pensione e, in relazione alle norme di salvaguardia, afferma che sarebbe auspicabile una esplicitazione dei sistemi di rivalutazione delle pensioni nonché una più approfondita riflessione sulla pensione di anzianità, fissata dal disegno di legge a 35 anni di contribuzione. Poiché ritiene un buon punto di partenza il disegno di legge in esame, si augura una proficua collaborazione tra tutti i membri della Commissione al fine dell'espressione di un articolato parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MARINUCCI MARIANI

Intervengono il ministro della sanità DE LORENZO ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero AZZOLINI.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario AZZOLINI dà conto di alcune modifiche introdotte nel sub-emendamento 1.1/10/N, in ottemperanza a quanto richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella giornata di ieri; in particolare si fa riferimento ad indennità anziché a compensi, e si prevede una diversa disciplina del recupero dei contributi sanitari e previdenziali per gli amministratori straordinari che siano pubblici dipendenti. Analogamente è stato modificato il sub-emendamento 1.1/11, relativo all'aumento di due componenti dei collegi dei revisori dei conti di USL avente un volume di spesa corrente superiore a 200 miliardi; si prevede che per fare fronte alla maggiore spesa derivante dalla disposizione anzidetta, si faccia riferimento ad una diversa disciplina dei rapporti tra USL, farmacie e strutture private convenzionate per quanto riguarda i mancati pagamenti. Tale nuova normativa è contenuta nel sub-emendamento 1.1/15, riferito all'emendamento 1.1, che il sottosegretario illustra.

Il senatore RAPISARDA ritira il sub-emendamento 1.1/11/A.

Il senatore PULLI ritira a sua volta il sub-emendamento 1.1/12.

Il senatore BRESCIA ritira l'emendamento 2.1 ed aggiunge la sua firma all'emendamento 2.1/A.

Il senatore PERINA ritira l'emendamento 2.2.

Il relatore Raffaele RUSSO si dichiara contrario all'emendamento 1.0, ed ai sub-emendamenti 1.1/1, 1.1/1/A, 1.1/1/B, 1.1/3, 1.1/3/A, 1.1/4, 1.1/4/A, 1.1/6, 1.1/8, 1.1/9/A ed 1.1/14. È invece favorevole all'emendamento 1.1, ed ai sub-emendamenti 1.1/4/B/1, 1.1/4/B, 1.1/7, 1.1/9, 1.1/10/N, 1.1/11, 1.1/13.

Il sottosegretario AZZOLINI si dichiara contrario all'emendamento 1.0 ed ai sub-emendamenti 1.1/1, 1.1/1/A, 1.1/1/B, 1.1/3/A, 1.1/4, 1.1/4/A, 1.1/4/B/1, 1.1/6, 1.1/8, 1.1/9, 1.1/9/A, ed 1.1/14, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.1/3 ed 1.1/13. Si dichiara infine favorevole ai sub-emendamenti 1.1/2, 1.1/4/B e 1.1/15 e all'emendamento 2.1/A.

Si passa alla votazione.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.0. Ritiene che occorra mantenere il carattere provvisorio degli organi straordinari delle USL, mentre un eventuale conferma degli amministratori straordinari deve essere possibile solo a seguito di una verifica. Il comitato dei garanti va abolito perchè non ha sviluppato in alcun modo il rapporto tra i cittadini e le USL, per cui occorre ripristinare nel sistema sanitario un preciso ruolo dei sindaci.

Il senatore CONDORELLI, pur riconoscendo la validità delle disposizioni contenute nell'emendamento 1.0 miranti a sostituire il comitato dei garanti con i sindaci, annuncia il voto contrario all'emendamento a causa di tutte le altre disposizioni in esso contenute.

L'emendamento 1.0 viene respinto.

Si passa ai sub-emendamenti riferiti all'emendamento 1.1.

Viene respinto il sub-emendamento 1.1/1.

Il senatore DIONISI annuncia il voto favorevole al sub-emendamento 1.1/A. Sottolinea l'opportunità di abolire la carica di amministratore straordinario, e di conferire un ruolo di gestione ad organi che siano espressione diretta anche dei lavoratori del settore sanitario, per sollecitare la loro adesione agli obiettivi sociali del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione respinge, quindi, i sub-emendamenti 1.1/A e 1.1/1/B.

Il relatore Raffaele RUSSO annuncia quindi il voto contrario al sub-emendamento 1.1/3. Rileva la necessità di disporre di un lasso di

tempo, durante il quale dovranno continuare ad operare gli organi straordinari, in attesa che la legge di riordino del Servizio sanitario nazionale espliciti compiutamente i suoi effetti.

Il ministro DE LORENZO ritiene che il termine del 30 giugno 1993 sia forse anche troppo ravvicinato, dati gli adempimenti ulteriori che saranno di competenza delle regioni, successivamente all'approvazione delle legge di riordino del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone il sub-emendamento 1.1/3/B, e chiede ai proponenti di ritirare i sub-emendamenti 1.1/2 e 1.1/3.

Il relatore Raffaele RUSSO ed il senatore PULLI ritirano i rispettivi sub-emendamenti 1.1/2 e 1.1/3.

Il sub-emendamento 1.1/3/B viene quindi accolto dalla Commissione, mentre viene dichiarato precluso il sub-emendamento 1.1/3/A.

La senatrice BETTONI BRANDANI annuncia il voto favorevole al sub-emendamento 1.1/4. Fa presente che esso mira a qualificare in modo chiaro come transitoria la gestione degli organi straordinari delle USL, ed a prevedere che si tenga in conto l'operato degli amministratori straordinari anche con riferimento ai risultati della loro gestione in termini di qualità dei servizi.

Il sub-emendamento 1.1/4 viene respinto dalla Commissione, che successivamente respinge anche il sub-emendamento 1.1/4/A, dopo che i senatori MARTELLI e SIGNORELLI hanno dichiarato il loro voto favorevole.

Il ministro DE LORENZO raccomanda alla Commissione la reiezione del sub-emendamento 1.1/4/B/1, rilevando che, essendo stato introdotto un limite di età di sessantacinque anni per entrare a far parte dell'albo regionale, è logico consentire la permanenza in servizio degli amministratori straordinari fino a settanta anni.

Il senatore BRESCIA dichiara di dissentire dalle considerazioni del ministro De Lorenzo, ed annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS al sub-emendamento 1.1/4/B/1.

Il relatore Raffaele RUSSO annuncia il voto favorevole al sub-emendamento 1.1/4/B/1. Rileva che si sta arrivando ad un sistema in cui, pur trattandosi di organi straordinari e transitori, molti pensionati del settore pubblico ricoprono cariche assai ben retribuite per un periodo che ormai assomma ad alcuni anni dopo il collocamento a riposo.

Il sub-emendamento 1.1/4/B/1 risulta respinto dalla Commissione, che invece accoglie il sub-emendamento 1.1/4/B. A seguito dell'appro-

vazione del sub-emendamento 1.1./4/B, vengono dichiarati preclusi i sub-emendamenti 1.1/6, 1.1/7, 1.1/8 ed 1.1/9.

La Commissione respinge il sub-emendamento 1.1/9/A.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto contrario al sub-emendamento 1.1/10/n. Ritiene che occorra evitare di consentire che agli amministratori straordinari, per i quali si è testè deciso un limite di età di settanta anni, siano corrisposti trattamenti economici altissimi, inaccettabili per l'opinione pubblica nel momento in cui alla generalità dei cittadini si chiedono gravi sacrifici.

Il sottosegretario AZZOLINI ricorda che la Commissione bilancio si è opposta al conferimento alle regioni del potere di fissare i compensi degli amministratori straordinari. La scelta contenuta nel sub-emendamento 1.1/10/N appare quindi la migliore possibile, anche alla luce dell'esigenza di evitare la fuga dall'incarico di una quota consistente di amministratori straordinari.

Il relatore Raffaele RUSSO annuncia il voto favorevole al sub-emendamento. Ritiene che occorra tener conto delle pressanti esigenze evidenziate dalle regioni.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che qualora si fosse potuto disporre di tempi più lunghi per l'esame, sarebbe stato più opportuno affidare alle regioni la competenza a fissare i compensi per gli amministratori straordinari. Tuttavia, in considerazione dell'atteggiamento tenuto dalla Commissione bilancio, non sembrano possibili soluzioni diverse da quella prospettata nel sub-emendamento 1.1/10/N.

La Commissione approva il sub-emendamento 1.1/10/N e successivamente approva anche il sub-emendamento 1.1/11 ed il sub-emendamento 1.1/13. Viene dichiarato precluso il sub-emendamento 1.1/14.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto contrario al sub-emendamento 1.1/15, in quanto, a suo avviso, con esso si tende ad introdurre nel decreto una norma che non ha alcun rapporto con la materia oggetto del decreto stesso.

Il senatore NAPOLI si dichiara a sua volta contrario al sub-emendamento 1.1/15. Esso tende assurdamente a spostare la competenza a decidere sui decreti ingiuntivi, che invece non può che essere attribuita al magistrato del luogo ove è sorta l'obbligazione. Ritiene che comunque la disposizione in esso contenuta sia destinata a rimanere senza effetti dato che non si prevede alcuna modifica formale del codice di procedura civile.

Il sottosegretario AZZOLINI fa presente che il sub-emendamento è stato presentato al fine di individuare la copertura finanziaria per i

maggiori compensi attribuiti ai revisori dei conti delle USL con il sub-emendamento 1.1/11 testè accolto.

La senatrice ROCCHI rileva che non si comprende come il sub-emendamento 1.1/15 possa comportare risparmi.

Il ministro DE LORENZO rileva che le USL affrontano spese per inviare i propri legali nelle sedi delle USL capo fila ai fini dei pagamenti. Raccomanda quindi l'approvazione del sub-emendamento 1.1/15, riservandosi di approfondire le tematiche ad esso connesse in sede di esame in Assemblea.

La Commissione accoglie quindi il sub-emendamento 1.1/15, e successivamente accoglie l'emendamento 1.1 con le modifiche dianzi accolte.

Si passa all'articolo 2 del decreto.

La Commissione accoglie l'emendamento 2.1/A.

Si passa alla votazione sulla proposta del PRESIDENTE di conferire l'incarico al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, con le modificazioni ad esso proposte.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI per dichiarazione di voto a nome del Gruppo del PDS. Ricorda che il suo Gruppo politico, con una serie di emendamenti al testo del decreto, ha proposto: la sostituzione del comitato dei garanti con i sindaci o con gli assessori da loro delegati; compiti di programmazione e di controllo più incisivi da parte dei comuni nei confronti dell'operato dell'amministratore straordinario; una proroga breve, fino a non oltre il 31 dicembre 1992, della figura dell'amministratore straordinario, con possibilità di revoca anticipata da parte delle regioni sulla base di precisi ed espliciti criteri di valutazione qualitativa dell'attività svolta. In proposito, ritiene che la proroga a tempi ravvicinati possa impedire di trasformare in definitiva una soluzione che voleva essere e deve essere transitoria oltrechè costringere il Governo a realizzare il riordino del Servizio sanitario nazionale, che la maggioranza del quadripartito non ha saputo e voluto realizzare nella passata legislatura. Nel frattempo, a suo avviso, si è sviluppata la lottizzazione diffusa e spesso scandalosa nelle nomine dei garanti e ancor più degli amministratori straordinari, a conferma clamorosa di tutte le distorsioni che hanno motivato le proposte di riordino e la crescita della spesa con i ritmi di sempre, mentre c'è stato un ulteriore aggravamento del rapporto tra istituzioni e cittadini. La senatrice Bettoni Brandani sottolinea anche che il provvedimento governativo all'esame non modifica in nulla nè i rapporti istituzionali, nè i meccanismi decisionali, nè i livelli di responsabilizzazione, prorogando ancora di un anno l'attuale regime ed erogando nuovi e più alti compensi agli amministratori straordinari. Tutto questo mentre si chiedono ai cittadini sacrifici che si confermano a senso unico, senza il pudore di un minimo di coerenza tra un provvedimento e l'altro.

Annuncia che insieme ad altri Gruppi parlamentari il PDS condurrà, su questo come su altri provvedimenti che riguardano la sanità pubblica, una seria e serrata battaglia per la riforma del sistema e per i diritti alla salute e alla cura dei cittadini. Per tali motivi dichiara che il Gruppo del PDS esprimerà voto contrario alla proposta di riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto con le modifiche accolte.

Il senatore SIGNORELLI annuncia il voto contrario del Gruppo dell' MSI-DN.

Il senatore DIONISI annuncia il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento con le modifiche ad esso proposte.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393)

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. I comitati dei garanti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111 sono soppressi e sostituiti:

a) dal sindaco del comune o dall'assessore da lui delegato nelle USL il cui territorio è ricompreso in un unico comune;

b) dai sindaci dei comuni o dagli assessori da essi delegati quando la USL comprende più comuni. In tal caso i sindaci o gli assessori delegati costituiscono apposito collegio, presieduto dal sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti. Tale collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti sugli atti trasmessi dall'amministratore straordinario.

Il sindaco e il presidente della comunità montana, svolgono, attraverso i rispettivi organi collegiali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo sull'attività complessiva della Unità sanitaria locale e della unità socio-sanitaria ed esprimono altresì parere obbligatorio sui provvedimenti in via di adozione trasmessi dall'amministratore straordinario in riferimento all'articolo unico, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4 sull'attuazione del piano sanitario regionale e sulla localizzazione dei presidi e dei servizi autorizzati. Eventuali soluzioni difformi dal parere espresso devono essere motivate nel provvedimento adottato. Il sindaco e il presidente della comunità

montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i Consigli regionali su proposta delle giunte regionali prorogano o revocano il mandato agli amministratori straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111. La proroga o revoca, motivate, tengono conto di eventuali atti rimessi alla Regione dal Comitato dei garanti e sono condizionate dalla verifica sull'attività di gestione svolta nelle USL in base ai seguenti parametri:

a) verifica della gestione in rapporto alla applicazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo in mancanza di Piano sanitario regionale;

b) verifica della correttezza e della trasparenza della gestione amministrativa;

c) verifica della piena aderenza ai vincoli economici e finanziari dettati dalla regione;

d) verifica del rispetto dei diritti dei cittadini e della attuazione di concrete iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi.

3. In caso di revoca del mandato le giunte regionali nominano direttamente, con scelta motivata, i nuovi amministratori straordinari attingendo dagli elenchi già utilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111.

4. Gli atti dell'amministratore straordinario sono inviati entro 10 giorni dall'adozione, per conoscenza, al collegio dei revisori dei conti e al sindaco o al presidente della comunità montana.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità».

1.0

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, STEFANO, DIONISI, GRASSANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111 sono prorogati fino al 30 giugno 1993.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto il Presidente della Giunta della

Regione o della Provincia Autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva Giunta, provvede con proprio decreto alla proroga degli amministratori straordinari in carica. In caso di sostituzione si provvede scegliendo nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dallo stesso articolo. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 7 e 11 dell'anzidetto decreto-legge.

3. Per i dipendenti pubblici e privati la misura del compenso di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, non può essere comunque inferiore al trattamento economico effettivamente percepito all'atto della nomina, comprensivo delle indennità dovute in ragione del rapporto di dipendenza, ed incrementato per effetto dell'applicazione della disciplina dei rispettivi rapporti di lavoro.

4. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza. Il versamento dei contributi agli enti competenti è effettuato dall'amministrazione di provenienza, che richiede all'unità sanitaria locale il rimborso dei relativi oneri. La quota a carico del lavoratore è trattenuta dall'unità sanitaria locale sul compenso corrisposto all'amministratore straordinario.

5. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, per la revoca e la sostituzione dell'amministratore straordinario, in assenza del prescritto provvedimento del Presidente della Giunta della Regione o della Provincia Autonoma, il prefetto nomina un Commissario straordinario i cui poteri cessano con la nomina dell'amministratore straordinario, da parte della Regione o della Provincia Autonoma. I medesimi poteri spettano al prefetto in caso di inerzia delle Regioni o delle Province Autonome nelle fattispecie contemplate dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge anzidetto e nei casi in cui i comitati dei garanti si trovino nella impossibilità di svolgere le proprie funzioni anche per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 11 dello stesso articolo».

1.1

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I comitati dei garanti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111 sono soppressi e sostituiti:

a) dal sindaco del comune o dall'assessore da lui delegato nelle USL il cui territorio è ricompreso in un unico comune;

b) dai sindaci dei comuni o dagli assessori da essi delegati quando la USL comprende più comuni. In tal caso i sindaci o gli assessori

delegati costituiscono apposito collegio, presieduto dal sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti. Tale collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti sugli atti trasmessi dall'amministratore straordinario.

Il sindaco e il presidente della comunità montana, svolgono, attraverso i rispettivi organi collegiali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo sull'attività complessiva della Unità sanitaria locale e della unità socio-sanitaria ed esprimono altresì parere obbligatorio sui provvedimenti in via di adozione trasmessi dall'amministratore straordinario in riferimento all'articolo unico, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4 sull'attuazione del piano sanitario regionale e sulla localizzazione dei presidi e dei servizi autorizzati. Eventuali soluzioni difformi dal parere espresso devono essere motivate nel provvedimento adottato. Il sindaco e il presidente della comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale».

1.1/1

BETTONI BRANDANI, ZUFFA, BRESCIA, STEFANO, DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1992. Il 1° gennaio 1993 gli amministratori straordinari sono sostituiti nella funzione di gestione delle USL da un comitato di gestione composto da due rappresentanti dei lavoratori eletti da tutti i dipendenti della USL, due rappresentanti degli utenti, nominati dalle associazioni del volontariato più rappresentative operanti nell'ambito della USL, da un esperto estratto a sorte da un elenco di tecnici rinnovato ogni anno e tenuto presso la USL. I membri del Comitato di gestione restano in carica per non più di due anni non rinnovabile e non percepiscono alcun compenso. Il mandato non è rinnovabile».

1.1/1/A

DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 30 giugno 1993 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale».

1.1/1/B

GARRAFFA, MARTELLI

All'emendamento 1.1, al comma 1 premettere le parole: «in attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale».

1.1/2

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1993» con le altre: «31 dicembre 1993 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale».

1.1/3

PULLI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 1993» con le altre: «fino al 31 dicembre 1992».

1.1./3/A

DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1, al comma 1, premettere le parole: «in attesa del riordino del servizio sanitario nazionale» e sostituire le parole: «30 giugno 1993» con le altre: «31 dicembre 1993».

1.1/3/B

MARINUCCI MARIANI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i Consigli regionali su proposta delle giunte regionali prorogano o revocano il mandato agli amministratori straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111. La proroga o revoca, motivate, tengono conto di eventuali atti rimessi alla Regione del Comitato dei garanti e sono condizionate dalla verifica sull'attività di gestione svolta nelle USL in base ai seguenti parametri:

a) verifica della gestione in rapporto alla applicazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo in mancanza di Piano sanitario regionale;

b) verifica della correttezza e della trasparenza della gestione amministrativa;

c) verifica della piena aderenza ai vincoli economici e finanziari dettati dalla regione;

d) verifica del rispetto dei diritti dei cittadini e della attuazione di concrete iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi.

3. In caso di revoca del mandato le giunte regionali nominano direttamente, con scelta motivata, i nuovi amministratori straordinari attingendo dagli elenchi già utilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 7,

del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111.

4. Gli atti dell'amministratore straordinario sono inviati entro 10 giorni dall'adozione, per conoscenza, al collegio dei revisori dei conti e al sindaco o al presidente della comunità montana.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992».

1.1/4

ZUFFA, STEFANO, BRESCIA, DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma provvede con proprio decreto alla nomina degli amministratori straordinari su conforme deliberazione della rispettiva Giunta, che valuta l'operato degli amministratori straordinari in carica sulla base della relazione del collegio dei revisori dei conti sulla correttezza e trasparenza della gestione amministrativa, sui risultati di gestione in rapporto all'attuazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo, sulla qualità dei servizi resi e sulle iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi. In caso di sostituzione si provvede mediante estrazione a sorte nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge citato. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 7 e 11 del decreto-legge».

1.1/4/A

GARRAFA, MARTELLI

All'emendamento 1.1/4/B sostituire le parole: «settantesimo anno di età» con le altre: «sessantacinquesimo anno di età».

1.1/4/B/1

DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli amministratori straordinari in carica decadono dalla nomina a decorrere dal 1° ottobre 1992. Il Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva Giunta, provvede, entro la stessa data, con proprio decreto alla nomina degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo i nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 7 e 11 dell'anzidetto decreto-legge».

1.1/4/B

PERINA

All'emendamento 1.1, al comma 2 dopo le parole: «della Provincia autonoma» inserire le altre: «previa valutazione dell'operato degli amministratori straordinari in carica ed in base ad altri eventuali motivi di opportunità».

1.1/6

PULLI

All'emendamento 1.1, al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «carica» fare virgola ed aggiungere le seguenti: «previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 31 dicembre 1991, n. 412».

1.1/7

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, al comma 2 sostituire le parole: «con le modalità previste dallo stesso articolo» con le altre: «mediante estrazione a sorte».

1.1/8

MANARA, PISATI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sostituire le parole: «coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età» con le altre «coloro che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età».

1.1/9

STEFANO, BRESCIA, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1/10 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori straordinari sono fissati dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione a fasce predeterminate di finanziamento di parte corrente attribuito alle USL. Il compenso annuo, al lordo delle ritenute erariali e delle eventuali ritenute previdenziali ed assistenziali è determinato in misura che può essere superiore fino al 20 per cento oltre la retribuzione totale dell'apicale maggiormente retribuito dalla USL».

1.1/9/A

DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore del cento per cento delle voci retributive suindicate. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utili al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi di quelli a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissato nelle misure vigenti».

1.1/10/N

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e l'altro scelto dalla Regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale. Al Presidente di detto organo spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 6».

1.1/11/N

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Al collegio dei revisori delle unità sanitarie locali è attribuito il potere di annullamento e di revoca totale o parziale degli atti

deliberativi emanati dagli amministratori straordinari, nei seguenti casi: atti contrari alla legge, atti con vizi di legittimità e/o di merito, atti dispositivi di spese prive di copertura finanziaria».

1.1/11/A

RAPISARDA

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 5.

1.1/12

PULLI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità».

1.1/13

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, ZUFFA, STEFANO, DIONISI, GRASSANI

All'emendamento 1.1. al comma 5 sostituire le parole: «il Prefetto» con le altre: «il Presidente del Consiglio Provinciale».

1.1/14

MANARA, PISATI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento la unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente».

1.1/15

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Per l'attuazione dell'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni mediche delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 4 della stessa legge provvedono a rilasciare apposita

attestazione entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda o della segnalazione dei servizi socio-sanitari della unità sanitaria locale o della scuola.

2. Per l'anno scolastico 1992-93 l'attestazione di cui al comma precedente viene rilasciata dal medico dell'unità sanitaria locale, specialista nella patologia segnalata».

2.1

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, ZUFFA, DIONISI, GRASSANI

Dopo le parole: «della legge stessa» aggiungere le seguenti: «ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, alla individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso la USL di competenza dell'istituto ove è iscritto l'alunno».

2.1/A

IL RELATORE, PERINA, BRESCIA

Sostituire le parole: «attestazione rilasciata dal medico delle USL» con le altre: «attestazione rilasciata dal medico o dallo psicologo della USL locale, a seconda del tipo di handicap fisico o psichico».

2.2.

PERINA, GUZZETTI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

4ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il ministro dell'ambiente Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 9,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R 33, 0 04, C 13ª, 1º)

Il presidente GOLFARI fa presente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero (R 46, C 13ª, 1º)**

Il presidente GOLFARI, nel dare il benvenuto al Ministro dell'ambiente, ne ricorda la precedente esperienza presso la Commissione delle Comunità europee, dove ha avuto modo di dimostrare particolare sensibilità ed attenzione alle questioni della politica ambientale.

Il ministro RIPA DI MEANA enuncia le linee prioritarie che il Governo intende perseguire per il suo operato di politica ambientale. Egli ha ereditato dal passato una struttura ministeriale affannata da incombenze tecnico-burocratiche, dotata di un organico composito nella formazione e miserrimo nella quantità; ingenti risorse finanziarie vengono destinate a studi, mentre la metà degli impianti finanziati è interessata da perizie di variante e da altre cause di sospensione dei cantieri.

Il potenziamento delle strutture di governo dell'ambiente passa attraverso la costituzione di una agenzia per l'ambiente che, oltre alla

funzione di raccolta dei dati e di monitoraggio, deve formare una massa critica di conoscenze scientifiche, anche a scopo di assistenza tecnica alle Regioni. Fino a quando non saranno ipotizzabili poteri diretti di ispezione, l'agenzia per l'ambiente dovrà valersi del nucleo operativo ecologico dei carabinieri e della stretta collaborazione con il corpo forestale dello Stato e con la guardia di finanza.

Il coacervo legislativo esistente in materia ambientale è costituito da un corpo giuridico privo di proporzioni e di equilibrio: alcuni settori sono infatti iper-regolamentati ed altri sono stati trascurati, anche in ragione del ruolo di traino che le direttive comunitarie hanno avuto soltanto nei settori di loro intervento. La persistenza del principio di sussidiarietà, di fatto, rischia di limitare il ricorso alla normativa comunitaria lasciando ampio spazio alla presenza – ovvero alla latitanza – delle legislazioni nazionali. Il governo dell'ambiente si muove ormai su scala planetaria, poichè su scala planetaria si verificano le principali emergenze del nostro tempo: protezione della fascia di ozono ed azione contro l'effetto serra richiedono che gli impegni di massima assunti a Rio siano seguiti da iniziative concrete da parte di tutti gli Stati della Comunità internazionale. Tra di essi, l'Italia ha la responsabilità di colmare il frequente scompensamento tra le dichiarazioni di principio e le attività concretamente svolte a protezione dell'ambiente.

Tra i campi di maggiore produzione normativa, cui ha finora corrisposto una gracilità delle strutture amministrative deputate alla sua attuazione, va senz'altro incluso il settore dei rifiuti: appare urgente disporre di un testo unico in materia, allo scopo di introdurre un principio di autosufficienza nazionale, nonchè di chiare disposizioni sulle materie prime secondarie e di misure per il rafforzamento della prevenzione. L'operatività dell'albo nazionale degli smaltitori e la responsabilizzazione delle autonomie locali sono ulteriori priorità necessarie per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili secondo un opportuno criterio di trasparenza, che superi l'attuale pericolo di commistioni politico-affaristiche. D'altro canto, la scelta di privilegiare impianti complessi e corredati di recupero energetico e di calore consentirebbe finalmente di marginalizzare, in prospettiva, sia le discariche che l'incenerimento. Attenzione merita anche il fabbisogno di impianti per i rifiuti tossici e nocivi: la loro inertizzazione e termodistruzione deve verificarsi attraverso procedure trasparenti che superino le pratiche emergenziali, troppo spesso rivelatesi inadeguate allo scopo.

La riorganizzazione dell'intera normativa sulle risorse idriche – aggiunge il Ministro – dovrebbe partire dalla considerazione che l'acqua è un bene naturale e deve diventare anche un bene economico: la possibilità del ricorso al capitale privato si deve accompagnare all'introduzione di criteri di efficienza, di trasparenza e di mercato. Fenomeni di incapacità amministrativa vanno arginati, così come va circoscritta la sovrapposizione di norme emergenziali anche tramite uno snellimento del testo (più volte reiterato) del decreto-legge sull'acqua potabile.

La completa attuazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale deve partire dalla consapevolezza che l'ampliamento dei compiti del Ministero dell'ambiente non può non accompagnarsi ad una

disciplina delle funzioni amministrative regionali, mediante un coordinamento delle procedure di autorizzazione connesse alla valutazione. D'altro canto, procedure straordinarie come le conferenze di servizi introdotte per i mondiali di calcio del 1990 e per le colombiadi soffrono di ritardi che non risiedono nella valutazione di impatto ambientale, ma soprattutto nel regime degli appalti pubblici.

Le linee direttrici della procedura da introdurre, per una politica ambientale che non vuole più dibattersi nell'emergenza, rispondono a tre vivissime esigenze: ponderare con attenzione le trasformazioni del territorio; diffondere la cultura della tutela ambientale sin dalla progettazione; assicurare ai cittadini un rapporto trasparente con le decisioni che interessano l'ambiente in cui vivono.

Il mondo produttivo necessita di chiari obiettivi anche per conseguire un miglioramento della qualità atmosferica nei centri urbani; occorrerà definire nuovi *standards* per la riduzione delle emissioni nel campo industriale, del riscaldamento domestico e dei trasporti. Quanto alle attività estrattive, frequenti episodi di malgoverno rendono vieppiù urgente l'adozione di una legge-quadro; del resto - aggiunge il rappresentante del Governo - analogo tipo di normativa in materia di aree protette fornisce l'occasione per i principali adempimenti a protezione della natura, compresa l'opportunità di avviare il catalogo delle componenti della diversità biologica italiana. La definitiva applicazione della Convenzione di Berna in materia di caccia e l'adozione di una compiuta legislazione sul rumore costituiscono, infine, ambiti di interesse cui il Dicastero non intende venir meno.

Il Ministero dell'ambiente propone al mondo delle imprese una partecipazione convinta al progetto di un sistema produttivo compatibile con l'ambiente: a tal fine il Ministro si impegna a stabilire regole ispirate al principio della certezza del diritto, richiedendo in cambio una maggiore attenzione sia sulla gestione dell'esistente che sulla progettazione del possibile. L'innovazione tecnologica rappresenta una necessità ineludibile, soprattutto per la produzione di energia elettrica: quest'ultima costituisce un settore nel quale il vincolo ambientale sta diventando comunque prevalente nelle nuove installazioni, per cui genera grave preoccupazione il divario esistente tra i brevetti ambientali che vengono esportati ed il numero elevatissimo di brevetti ambientali importati dall'industria nazionale.

La questione delle localizzazioni avventate di insediamenti industriali vede nella vicenda dell'ACNA di Cengio un caso esemplare: a seguito della sentenza dell'autorità giurisdizionale amministrativa che ha annullato l'autorizzazione alla costruzione dell'inceneritore Re.Sol., il Presidente dell'ENICHEM ha comunicato che il proseguimento dell'attività produttiva della fabbrica è oggettivamente impedito, soprattutto per le incertezze e la frammentarietà della volontà, del ruolo e degli strumenti della pubblica amministrazione. La vicenda desta grave preoccupazione per le inevitabili ricadute occupazionali: non si tratta di un successo né per l'industria, che vi ha molto, inutilmente investito, né per l'ambiente che deve essere tuttora bonificato; il Governo dovrà subito studiare con gli Enti locali e le parti sociali il problema della riconversione, chiarendo chi dovrà pagare i costi della

bonifica e quali tempi occorreranno per un forte presidio ecologico della zona.

Per ottenere la collaborazione del mondo industriale il Ministero deve assumersi l'impegno di facilitare alle imprese il rispetto delle incombenze ambientali; a tal proposito vanno accelerati sia gli accertamenti conseguenti alla direttiva Seveso che le certificazioni ed etichettature ambientali; ciò non esime dal manifestare doverosi timori sugli impianti in costruzione a Montalto ed a Melfi.

Occorre peraltro - sottolinea il Ministro - innescare tra le imprese una competizione virtuosa che faccia leva sugli strumenti offerti dal mercato: a tal proposito va applicato il principio «chi inquina paga», introducendo la tassa sull'energia e sulle emissioni di carbonio proposta in sede CEE, nonché forme di incentivi, sovvenzioni e detrazioni fiscali che facilitino l'introduzione di processi o prodotti meno inquinanti.

Il legame tra economia ed ambiente non esaurisce la vasta gamma degli intenti che ispirano l'operato ambientale del Governo: si tratta anche di coinvolgere tutta l'amministrazione pubblica in una cultura della tutela ambientale, della quale il Ministero dell'ambiente potrebbe svolgere un ruolo di coordinamento; di ciò si sente particolarmente il bisogno in merito alla pletorica programmazione nel settore stradale operata dall'ANAS.

Un'etica ambientalistica può essere diffusa nel Paese anche attraverso la sollecitazione delle risorse umane costituite dal volontariato; in merito alcune regioni hanno già dato luogo ad iniziative sperimentali.

Il governo delle città deve poi - ad avviso del Ministro - sollevarsi dalla improvvisazione di interventi settoriali o sconsiderati: comunque l'esperienza delle ordinanze sui livelli di allarme per inquinamento acustico non va archiviata, ma piuttosto sviluppata sollecitando gli enti locali nella riprogettazione delle città. Una decisa presa di posizione nel campo del turismo dovrebbe poi preservare dall'usura, dalla volgarità e dall'invasione automobilistica le aree naturali più pregiate del paese. Una coraltà di intenti che superi le litigiosità localistiche dovrebbe infine rivolgersi alla salvaguardia di Venezia, simbolo dell'equilibrio ambientale sempre precario e minacciato: la sintesi del rapporto tra l'uomo e la natura è argomento di rilievo epocale di cui la laguna veneta rappresenta la vivente metafora, da tramandare ai posteri come riprova del rispetto dei contemporanei per il comune passato.

Non servono, pertanto, soltanto le cospicue risorse finanziarie, se il Ministero e le regioni non sono in grado di spenderle con intelligenza: la priorità è nel migliorare la destinazione e l'efficacia della spesa, rafforzando il controllo sull'applicazione del diritto ambientale. Con l'appoggio, il consiglio e lo stimolo del Parlamento, il Ministro conta di conseguire risultati positivi, in un rapporto che ambisce a coinvolgere la pluralità dei soggetti politici, economici e sociali; il suo operato non potrà che giovare dell'auspicabile futura presenza di un Sottosegretario al medesimo dicastero.

Dopo che il senatore ANDREINI ha richiesto che il Ministro si pronunci sui preoccupanti effetti del silenzio-assenso previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, il presidente GOLFARI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea,

preannuncia che la discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente avrà luogo in una seduta che verrà convocata per le prossime settimane.

La seduta termina alle ore 10,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1992

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAVAN

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze PISICCHIO.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE SULLA FINANZA PUBBLICA A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Il presidente PAVAN fa presente che occorre deliberare il programma di lavoro del Servizio del bilancio.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che va data priorità al lavoro di documentazione relativo ai provvedimenti di cui alla manovra economica, ossia in particolare al disegno di legge n. 463 e al decreto-legge n. 333 dell'11 luglio scorso, attualmente in esame presso la Camera dei deputati.

Il presidente PAVAN fa quindi presente che, non essendovi ulteriori osservazioni, il programma di lavoro illustrato nella seduta di ieri rimane approvato.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere su testo ed emendamenti alla 6^a Commissione: parere in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, il quale ricorda che l'esame è iniziato nella seduta di ieri e si è convenuto di esprimere un'osservazione circa l'articolo 7 per la discrepanza tra onere permanente e copertura *una tantum*, nonché di ridurre a 3 anni il contributo di cui all'articolo 5, ovviamente se la Commissione Affari costituzionali abbia dato il proprio nulla osta, essendo stata interpellata ai sensi dell'articolo 40, comma 11, e il Governo abbia comunque indicato quale accantonamento specifico viene imputato a copertura.

A suo avviso, comunque, in merito alla questione dell'articolo 7 si può esprimere un'osservazione, mentre, sulla questione dell'articolo 5, comma 1, occorrerebbe restringere a tre anni il contributo, ferma rimanendo la inopportunità, anche alla luce dei tempi estremamente ristretti, di attendere il parere alla 1^a Commissione.

Egli aggiunge che comunque il Tesoro non ritiene che sia necessario specificare la sottovoce dell'accantonamento imputato a copertura, avendo l'elenco un carattere indicativo.

A suo avviso, pertanto, la questione è da ritenersi superata sotto questo aspetto anche per il fatto che il decreto-legge n. 333 ha ridotto tutto lo stanziamento per la parte già non utilizzata dai decreti e quindi è inutile indicare le sottovoci.

Rimangono le proposte esplicitate nella seduta di ieri, nel senso di condizionare il parere alla triennializzazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 1, e all'osservazione già illustrata circa l'articolo 7.

Il senatore SPOSETTI ricorda che nella passata legislatura su un emendamento analogo all'articolo 5, comma 1, fu espresso un parere contrario per le medesime ragioni illustrate nella seduta di ieri dal relatore. Inoltre, altro elemento ostativo all'espressione del parere è il fatto che la 1^a Commissione non abbia espresso la propria pronunzia. Attualmente quindi la copertura non è corretta e occorre attendere che si conosca l'avviso della Commissione affari costituzionali.

Il senatore CARPENEDO chiede delucidazioni sui motivi tecnici di tale posizione contraria e il senatore SPOSETTI fa osservare che

comunque deve essere ben chiaro che l'eccezione rispetto ai principi contabili significa che la deroga diventa permanente.

Il presidente PAVAN propone quindi l'espressione del parere nel senso di una condizione - ai sensi dell'art. 40 del Regolamento - in ordine alla triennializzazione dell'articolo 5, comma 1 e di un'osservazione sulla copertura per l'articolo 7, fermi rimanendo il nulla osta per gli emendamenti.

Il senatore SPOSETTI fa presente che non si può votare il parere in assenza del Tesoro, mentre il senatore CROCETTA dichiara il proprio voto di astensione e il senatore PAGLIARINI dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Sposetti.

Il presidente PAVAN pone ai voti la propria proposta di parere, che viene accolta a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARITETICO

**delle Commissioni permanenti 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della
Camera dei deputati**

Venerdì 24 luglio 1992, ore 9,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche:
approvazione del programma.
